



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 429

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 24 marzo 2011

**INDICE****Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) . . . . .	Pag.	3
--	------	---

**Commissioni permanenti**

3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	Pag.	6
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	61
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	69

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag.	71
Per la sicurezza della Repubblica . . . . .	»	87
Per la semplificazione . . . . .	»	88
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	»	90

**Sottocommissioni permanenti**

14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .	Pag.	172
--	------	-----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

Giovedì 24 marzo 2011

**1<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
**CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 8,50.***IN SEDE REFERENTE**

**(2258) RAMPONI.** – *Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile*

(Esame e rinvio)

Il relatore per la Commissione difesa, senatore TORRI (*LNP*), osserva che il disegno di legge mira a conciliare i diritti soggettivi di cui ognuno è titolare nella propria vita privata e sociale con i particolari doveri ed obblighi di servizio discendenti dall'appartenenza alle Forze armate (che configurano uno *status* del tutto originale e specifico), superando i limiti dell'attuale quadro normativo ed operando un bilanciamento tra due principi costituzionali: quello dell'unità della famiglia e quello del buon andamento della Pubblica amministrazione.

L'istituto del ricongiungimento familiare viene quindi configurato come un vero e proprio diritto soggettivo, concernente i militari appartenenti alla stessa Forza armata, alla stessa Forza di polizia (anche ad ordinamento civile), alla Guardia di finanza nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che dovranno prestare servizio nella stessa sede nonché gli appartenenti a diverse Forze armate o Corpi armati, che potranno prestare servizio nella stessa sede ed eleggere la residenza secondo quando indi-

cato nell'articolato. L'esercizio del diritto sarà naturalmente subordinato al verificarsi del matrimonio con il soggetto a cui intenda ricongiungersi.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, rilevando che l'articolo 1 indica i destinatari del provvedimento, mentre il successivo articolo 2 riconosce ai coniugi appartenenti alla stessa Forza armata o allo stesso Corpo armato, ovvero a Forze armate differenti, il diritto al ricongiungimento (previa presentazione di apposita domanda), ed i relativi criteri di impiego. L'articolo 3 attribuisce quindi la competenza nella scelta della sede e prevede, altresì, la possibilità di scegliere o trovare soluzioni diverse con il gradimento dei coniugi, mentre l'articolo 4 opera un rinvio ad un apposito regolamento per la soluzione di casi che non trovano utile definizione, da emanarsi di concerto tra il ministro della Difesa ed i ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze. L'articolo 5, infine, esclude che il ricongiungimento dia luogo ad indennità di trasferimento, evitando di configurare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Conclude pronunciandosi favorevolmente sulla *ratio* sottesa al provvedimento.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*PdL*), sostituendo momentaneamente il relatore Saltamartini, si rimette quindi all'illustrazione del senatore Torri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) sottolinea la particolare importanza del disegno di legge, che fa fronte ad una problematica particolarmente sentita dal personale del comparto difesa e sicurezza salvaguardando i principi costituzionali posti a tutela della famiglia e concretizzando, sotto questo aspetto, il principio della specificità della condizione militare, già enunciato nella normativa vigente.

La senatrice NEGRI (*PD*) chiede delucidazioni in ordine all'entità numerica dei possibili beneficiari del provvedimento.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*PdL*) osserva che su tale profilo si soffermerà la Commissione bilancio in sede di espressione del parere, con particolare riguardo alla quantificazione dell'eventuale onere.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), firmatario del disegno di legge, pone l'accento sulle meritorie finalità ad esso sottese, che fanno fronte a problematiche già emerse, peraltro, da passate audizioni dei vertici apicali delle Forze armate.

Nel ribadire che il provvedimento non dovrebbe comportare oneri finanziari aggiuntivi, auspica quindi una celere conclusione dell'*iter* parlamentare, che potrebbe realizzarsi anche tramite un'eventuale riassegnazione in sede deliberante.

Il relatore per la Commissione difesa TORRI (*LNP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ramponi, formulando l'auspicio che anche presso la Commissione bilancio il provvedimento possa incontrare un avviso favorevole.

Il sottosegretario CROSETTO auspica, del pari, che la Commissione bilancio possa esprimere con sollecitudine un parere favorevole sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Giovedì 24 marzo 2011

**133<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

Alberto FILIPPI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1460) MICHELONI.** – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

**(1478) TOFANI e BEVILACQUA.** – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

**(1498) GIAI.** – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

**(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO.** – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

**(1546) RANDAZZO ed altri.** – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

**(1557) PEDICA.** – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

**(1990) CASELLI.** – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

– e **petizioni nn. 537 e 599** ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo 2010.

Il presidente Alberto FILIPPI ricorda che l'esame del provvedimento in titolo è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Aula della prossima settimana.

Sono pervenuti i prescritti pareri sul testo, mentre ancora la 5<sup>a</sup> Commissione non si è pronunciata sugli emendamenti, che sono stati tuttavia esaminati dalla stessa Commissione bilancio, nella seduta del 16 giugno 2010.

Ricorda altresì che gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, sono stati illustrati nel corso delle precedenti sedute.

Prende quindi la parola il sottosegretario MANTICA, che, dopo aver illustrato gli emendamenti n. 3.100, 4.100, 7.100, 10.100, 11.100, 12.100, 13.100, 14.100, 26.1000, 26.200 e 32.100, che contengono miglioramenti tecnici al testo in esame, auspica che la Commissione possa concludere in tempo utile l'esame del provvedimento. Dichiara quindi la disponibilità del Governo ad accogliere modifiche ulteriori, rispetto a quelle recate dagli emendamenti del Relatore (sulle quali formula un parere favorevole) e del Governo, su alcune delle quali ritiene si possa in questa fase non aprire il confronto, rinviandolo ad un momento successivo, anche informale, prima dell'incardinamento del provvedimento in Assemblea.

Interviene quindi il senatore MICHELONI (*PD*), il quale dà atto al Relatore della ampia disponibilità manifestata e del proficuo lavoro svolto. Fa presente che il provvedimento in esame riveste una grande importanza per le collettività italiane all'estero e che esso va esaminato, al momento attuale, tenendo conto della sopravvenuta e contestuale opera di ristrutturazione della rete degli uffici all'estero del Ministero degli Affari esteri. Le prefigurate chiusure di numerosi consolati di ridotte dimensioni porta ad una riconsiderazione dell'opportunità di ridefinire altresì le soglie numeriche necessarie per la costituzione di un COMITES. Occorre scongiurare il pericolo di privare determinate aree geografiche di qualunque sistema di raccordo con l'Italia per le collettività di cittadini italiani ivi stanziati. Auspica che possa esserci un breve periodo di riflessione sul punto da parte della Commissione.

Il sottosegretario MANTICA ritiene comunque preferibile che la Commissione concluda l'esame del provvedimento in tempo utile per rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice MARINARO (*PD*) sottolinea a sua volta la necessità di disporre del parere della Commissione bilancio su tutte le proposte emendative e condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Micheloni sulla necessità di valutare contestualmente i sistemi di rappresentanza delle comunità italiane e la struttura e diffusione sul territorio dei conso-

lati. Auspica altresì che i lavori parlamentari possano svolgersi in un clima costruttivo tra i componenti della Commissione e il Rappresentante del Governo.

Il relatore TOFANI (*PdL*), dopo aver formulato un parere favorevole sugli emendamenti del Governo, ritiene opportuno procedere nell'esame e cercare di definire un testo quanto più possibile condiviso e funzionale alle esigenze delle comunità italiane all'estero.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'emendamento 1.6 è approvato. Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore TOFANI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario MANTICA si associa a tale richiesta.

Il senatore MICHELONI (*PD*) dichiara di mantenere i propri emendamenti.

Dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.3 e 2.2, con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.1 (testo 2), 2.4 e 2.5.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.100.

L'emendamento 4.9, fatto proprio dal Relatore, con il parere favorevole del Governo è approvato dalla Commissione, che approva altresì l'emendamento 4.6 e l'emendamento 4.7 sul quale altresì il Relatore e il Rappresentante del Governo hanno formulato parere favorevole. Respinge invece gli emendamenti 4.1 e 4.8 (testo 2).

Il Relatore e il Rappresentante del Governo invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 4.14 (testo 2), che potrà essere riconsiderato in occasione dell'esame in Assemblea.

Insistendo il senatore MICHELONI (*PD*) per la votazione, l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, che approva invece, con distinta votazione, l'emendamento 4.100.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il Relatore e il Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 5.1 (testo 2) che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, la quale approva invece, con il parere favorevole del Relatore e del Governo, l'emendamento 5.5.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti 5.6, 5.7 (testo 2) e 5.3, mentre approva l'emendamento 5.4. L'emendamento 5.2 risulta decaduto per assenza della proponente come anche l'emendamento 6.1 e il 7.2.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 (testo 2); accoglie invece l'emendamento 7.3 fatto proprio dal Relatore (e sul quale il Rappresentante del Governo formula un parere favorevole) nonché l'emendamento 7.100.

Per assenza dei proponenti, decadono gli emendamenti 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.5, 10.2 e 10.3.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 10.1.

Il Relatore ed il Governo formulano un parere favorevole sull'emendamento 10.4 (testo 2), che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, come anche gli emendamenti 10.100 e 11.100.

Dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 12.6, 12.8, 12.2, 12.3, 12.4, 12.9 e 12.5, la Commissione approva l'emendamento 12.100 mentre respinge, con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, l'emendamento 12.1 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 13.100 risulta approvato, come anche l'emendamento 13.2, mentre l'emendamento 13.1 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Anche l'emendamento 14.1 risulta decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva l'emendamento 14.100.

Il relatore TOFANI (*PdL*) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 14.2 e 14.3, che propongono tuttavia una questione, quella della garanzia della correttezza del voto per corrispondenza, meritevole di considerazione.

Il sottosegretario MANTICA esprime un parere conforme a quello del Relatore.

Il presidente Alberto FILIPPI accoglie l'invito ribadendo che riporrà per parte sua la questione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Insistendo tuttavia il senatore MICHELONI (*PD*) per la votazione, gli emendamenti sono respinti dalla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 è approvato dalla Commissione, che, con il parere contrario del Relatore e del Governo, respinge invece gli emendamenti 16.1 e 17.1.

L'emendamento 18.2 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo, viene invece respinto l'emendamento 18.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 19.1, mentre respinge, con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, l'emendamento 20.1.

L'emendamento 21.1 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Con distinte votazioni, acquisito un parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti 22.1, 22.2 e 22.0.1, mentre, recependo una condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, approva l'emendamento 23.2 (testo 3). Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 23.1

Il senatore MICHELONI (*PD*) ritira gli emendamenti 24.6 e 24.8; il sottosegretario MANTICA formula un parere favorevole sull'emendamento 24.1. Dopo che il Relatore ha espresso un parere conforme a quello del Rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 24.3.

Dichiarati decaduti gli emendamenti 24.100 e 24.7 per assenza dei proponenti, con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 24.2 (testo 2).

La Commissione approva invece gli emendamenti 24.4 e 24.5.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, posti ai voti l'emendamento 24.9, 25.3 e 25.1 (testo 2) vengono respinti.

Il relatore TOFANI (*PdL*) e il sottosegretario MANTICA invitano al ritiro dell'emendamento 25.4. Insistendo per la votazione il senatore Mi-

cheloni, l'emendamento, posto ai voti, è respinto, così come l'emendamento 25.5 (testo 2), sul quale anche il Relatore e il Rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario; l'emendamento 25.2 viene invece dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 26.1 (testo 2). Approva invece l'emendamento 26.1000, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 26.100.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 26.200 e 27.8. Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 28.1 (testo 2). Il Relatore e il sottosegretario MANTICA esprimono un parere favorevole sull'emendamento 28.2 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Decaduti gli emendamenti 29.1 e 30.1 per assenza della proponente, la Commissione respinge, con il parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 30.2. Anche gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3 risultano decaduti per assenza della proponente.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 31.4.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 31.5 e 33.3 (testo 2) recepiscono condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 31.5, posto ai voti, è approvato, come anche l'emendamento 32.100; risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Commissione approva l'emendamento 33.3 (testo 2); risultano così preclusi gli emendamenti 33.2 e 33.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato così come modificato nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendano necessarie. Si intendono così assorbite le petizioni nn. 537 e 599.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI**  
**AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE**  
**N. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990**

**Art. 1.**

**1.6**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1 – (Istituzione) – 1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani può essere istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato "Comitato".

2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti, necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.

3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

4. Al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa».

---

**1.2**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «può essere istituito» con la seguente: «è istituito».*

---

**1.3**

GIAI

*Al comma 1, dopo le parole: «Comitato degli italiani all'estero» aggiungere le seguenti: «(COMITES),».*

---

**1.1 (testo 2)**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in 15.000 residenti per l'Europa, 8.000 per le Americhe, l'Asia e l'Oceania e 3.000 per l'Africa».

*Al comma 4 sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».*

---

**1.7**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in quindicimila residenti per la formazione di Comitati in Europa, in ottomila residenti rispettivamente per le Americhe, l'Asia e l'Oceania e in cinquemila residenti in Africa».

---

**1.4**

GIAI

*Il comma 4 è soppresso.*

---

**1.8**

PEDICA

*Al comma 4 sostituire il primo periodo con i seguenti:*

«In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza».

---

**Art. 2.****2.3**

PEDICA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In aree geografiche particolari, caratterizzate da presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari, anche in deroga alla soglia di cui all'articolo 1».

**2.1 (testo 2)**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati, sentite le associazioni italiane ivi residenti e i componenti del CGIE dei Paesi contermini, dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di nove».

**2.4**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 2, dopo le parole: «dall’Autorità consolare» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di italiani ivi residenti».*

---

**2.2**

GIAI

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel numero di sei» con le seguenti: «da almeno cinque e da non più di dodici».*

---

**2.5**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministro degli affari esteri può con proprio decreto istituire un Comites composto da sei membri in rappresentanza dei lavoratori italiani transfrontalieri composto da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori transfrontalieri».

---

**Art. 3.****3.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole «da emanarsi» è inserita la parola «almeno».*

---

**Art. 4.****4.9**

PEDICA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli italiani all'estero», aggiungere le seguenti: «presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime».*

---

**4.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, la parola: «svolta» è sostituita dalle seguenti: «che svolgerà».*

---

**4.10**

PEDICA

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare alla rappresentanza diplomatico-consolare contributi utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative».

---

**4.2**

GIAI

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «l'autorità consolare» aggiungere le seguenti: «con le regioni e con le autonomie locali, nonché con».*

---

**4.3**

GIAI

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e culturale ed» e aggiungere il seguente periodo: «e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato».*

---

**4.11**

PEDICA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. I Comitati, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

6-ter. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

*6-quater.* La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

*6-quinquies.* Ciascun Comitato provvede a:

*a)* esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

*b)* formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

*c)* promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

*d)* verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

*e)* elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare ed un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono allegati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui all'articolo 6. Le relazioni ed i bilanci dei singoli Comitati, inviate ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, nel quale si valutano gli eventi dell'anno precedente e si tracciano prospettive ed indirizzi per il triennio successivo. Il Ministro degli affari esteri, prima della presentazione al Parlamento, invia il documento unico di cui al precedente periodo, acquisendone i pareri consultivi, ai seguenti destinatari:

I. Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

II. Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

III. Ministero dell'interno;

- IV. Ministero dell'istruzione, università e ricerca;  
V. Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;  
VI. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

*Conseguentemente sopprimere i commi 7 e 8.*

---

#### **4.7**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 7, lettera d), dopo le parole: «una relazione annuale sulle» aggiungere la seguente: «proprie».*

---

#### **4.1 (testo 2)**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 7, sostituire lettera e) con:*

*e) formula dopo approfondita consultazione con associazioni, fondazioni, enti e personalità attivi nell'ambito della comunità italiana proposte all'Autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, art. 4-bis sia in fase di delibera che di definizione del Piano Paese annuale.*

*Di conseguenza aggiungere la lettera:*

*e-bis) I capi delle rappresentanze diplomatiche e i capi degli uffici consolari forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza dei Comitati.*

*Al comma 7, aggiungere la lettera:*

*f) Il Comitato indice, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo stato di realizzazione degli interventi adottati dalle istituzioni italiane.*

---

**4.4**

GIAI

*Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo, che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome».

---

**4.8 (testo 2)**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«g) i comitati, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o propri mezzi anche telematici informano le comunità italiane di proprio riferimento per tutte le materie di sua competenza».

---

**4.5**

GIAI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

7-ter. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».

---

**4.14 (testo 2)**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Sopprimere i commi da 8 a 11*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi previsti nel Piano Paese e realmente effettuati dalle autorità italiane ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente. Il predetto capitolo è uno dei parametri di valutazione del Ministero degli affari esteri degli uffici e delle carriere amministrative e diplomatiche del Ministero degli affari esteri.

2. La relazione è trasmessa al capo dell'Ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell'INTERCOMITES del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del CGIE dello stesso Paese, ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della circoscrizione Estero.

3. La relazione presentata ai sensi del comma 1, Art. 4-Bis, è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites con il Capo della Rappresentanza diplomatica e dei capi degli uffici consolari. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, una riunione del Comitato è dedicata all'esame della relazione, alla presenza del Capo della rappresentanza diplomatica e dei Capi degli uffici consolari. In quelle sedi il Capo della rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti contenuti nelle relazioni.

4. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento».

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4-bis, commi 1 e 2,».*

---

#### **4.12**

PEDICA

*Sopprimere il comma 10.*

---

#### **4.100**

IL GOVERNO

*Il comma 10 dell'articolo 4 è riformulato come segue:*

«10. La relazione presentata ai sensi del comma 8 è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites, di cui all'art. 5, cui interviene il Capo della Rappresentanza diplomatica anche per riscontrare i quesiti eventualmente in essa contenuti.

Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, all'esame della relazione è dedicata una riunione cui interviene il Capo della Rappresentanza diplomatica anche per riscontrare i quesiti eventualmente in essa contenuti».

---

### **Art. 5.**

#### **5.1 (testo 2)**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 1, cambiare le parole «della minoranza» con «delle minoranze».*

*Al comma 3 sopprimere le parole: «Il Presidente di ciascun INTERCOMITES è membro di diritto del Consiglio degli italiani all'estero».*

*Sopprimere il comma 4.*

*Al comma 6, sostituire le parole: «e possono partecipare i parlamentari italiani» con le seguenti: «i membri del CGIE e i parlamentari italiani».*

---

### **5.5**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 1, sostituire le parole: «della minoranza» con le seguenti: «delle minoranze».*

---

### **5.2**

GIAI

*Al comma 2, dopo la parola: «riunisce», aggiungere la seguente: «almeno».*

---

### **5.6**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 2, dopo le parole: «in sede di Consiglio» aggiungere le seguenti: «superiore».*

---

### **5.7 (testo 2)**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. L'Intercomites elegge al proprio interno il Presidente dell'Intercomites.

3-bis. L'Intercomites elegge un delegato del comitato dei Presidenti al Consiglio superiore degli italiani all'estero. Tale delegato può non essere un Presidente di Comités. Può essere eletto delegato anche un non membro del comitato dei presidenti eletto tra i membri dei comitati del

paese di competenza, e in questo caso l'eletto entra a far parte del comitato dei presidenti».

---

### 5.3

FIRRARELLO, GIORDANO, BEVILACQUA

*Sopprimere il comma 4.*

---

### 5.4

IL RELATORE

*Al comma 5 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 2».*

---

## Art. 6.

### 6.1

GIAI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso».

---

## Art. 7.

### 7.1 (testo 2)

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

«a) da dodici membri per le comunità composte da un massimo di centomila residente», la lettera c) diventa la lettera b).

---

**7.2**

GIAI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nove» con la seguente: «dieci».*

---

**7.3**

PEDICA

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica».*

---

**7.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1 dell'articolo 7, le parole «dall'elenco aggiornato» sono sostituite dalle parole «dall'elenco dei cittadini ivi residenti».*

---

**Art. 8.****8.1**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei Comitati» con le seguenti: «del Comitato».*

---

**8.2**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «circoscrizione elettorale» con le seguenti: «circoscrizione consolare».*

---

**Art. 9.****9.1**

GIAI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «non giustificata» con la seguente: «immotivata».*

---

**9.2**

GIAI

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri,» aggiungere le seguenti: «sentito il comitato di presidenza del Consiglio degli italiani all'estero».*

---

**Art. 10.****10.5**

PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.1**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 8, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione del Presidente».

---

#### **10.4 (testo 2)**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«I membri cooptati sono designati dagli ambasciatori e non possono superare il numero di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri».

---

#### **10.100**

IL GOVERNO

*Al comma 2 dell'articolo 10, le parole «dagli ambasciatori» sono sostituite dalle parole «dai Capi delle rappresentanze diplomatiche».*

---

#### **10.2**

GIAI

*Al comma 2, in fine, dopo le parole: «autorità consolare» inserire le seguenti: «e che, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare».*

---

**10.3**

GIAI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare».

---

**Art. 11.****11.100**

IL GOVERNO

*L'articolo 11 è riformulato come segue:*

«1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal Capo dell'ufficio consolare almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato, con decreto che indica una data di svolgimento entro il decimo giorno successivo al suddetto termine. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni e la data del loro svolgimento sono portate a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione, anche telematico».

---

**Art. 12.****12.6**

FIRRARELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «il voto è espresso per corrispondenza» con le seguenti: «Gli elettori votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei relativi Paesi. Tali sezioni sono istituite presso i consolati d'Italia, i consolati onorari, le agenzie consolari e in altri luoghi idonei alle operazioni di voto che possono essere presidiati da funzionari del Ministero degli affari esteri e di altre Amministrazioni dello Stato italiano».*

---

**12.8**

PEDICA

*Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:*

«Il voto è espresso per corrispondenza e tramite posta elettronica certificata. Il Ministero degli affari esteri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, un regolamento di attuazione relativo alle procedure di voto per corrispondenza e tramite posta elettronica di cui al presente comma.».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.*

---

**12.100**

IL GOVERNO

*All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «A ciascun comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta di uno o più collegi.»;*

*il comma 3 è riformulato come segue:*

«3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla consistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di cui all'articolo 3 della presente legge».

---

**12.1 (testo 2)**

RANDAZZO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e collegata a un candidato Presidente del Comitato»; e sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli ammi-

nistratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Gli eletti al Parlamento italiano non sono eleggibili».

---

## 12.2

GIAI

*Al comma 4 sostituire le parole: «per candidati di età inferiore di anni 35.» con le seguenti: «di candidati pari al 25 per cento degli uomini e al 25 per cento delle donne di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni.»*

---

## 12.3

GIAI

*Al comma 5, sostituire le parole: «cinquantamila residenti» con le seguenti: «cinquantamila cittadini italiani.»*

---

## 12.4

GIAI

*Al comma 5, sostituire le parole: «e meno di centomila residenti, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.», con le seguenti: «e meno di centomila cittadini italiani, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila cittadini italiani.»*

---

## 12.9

PEDICA

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e

i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.»

---

## 12.5

GIAI

*Al comma 8, dopo le parole: «collaboratori salariati» sopprimere il seguente periodo: «i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari».*

---

## Art. 13.

### 13.100

IL GOVERNO

*Al comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole «ufficio elettorale istituito» sono inserite le seguenti «con decreto».*

---

### 13.1

GIAI

*Al comma 2, dopo la parola: «costituito,» aggiungere la seguente: «sempre».*

---

### 13.2

IL RELATORE

*Al comma 3, le parole: «e delle associazioni degli emigrati» sono sostituite dalle seguenti: «e delle associazioni italiane».*

---

**Art. 14.****14.1**

FIRRARELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - (*Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali*). – Il Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, per la stampa del materiale elettorale, per il rilascio del certificato elettorale o della tessera elettorale da inviare all'elettore italiano all'estero».

---

**14.100**

IL GOVERNO

*All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 3 sono soppresse, in fine, le parole «e il testo della presente legge»;*

*al comma 6, primo periodo, sono soppresse, in fine, le parole «non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni»;*

*al comma 8, le parole «provvedono all'incenerimento delle schede pervenute» sono sostituite dalle parole «provvedono, senza aprirli, all'incenerimento dei plichi contenenti le schede pervenuti», e le parole «e di quelle stampate» sono sostituite dalle parole «e delle schede stampate».*

---

**14.2**

MICHELONI, ALBERTO FILIPPI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 6, dopo le parole: «diritto di voto» aggiungere le seguenti: «, compilato dall'elettore con il numero del documento di identificazione dell'elettore e sottoscritto dall'elettore all'atto del voto,».*

---

**14.3**

MICHELONI, Alberto FILIPPI

*Al comma 6, dopo le parole: «per le votazioni.» aggiungere le seguenti: «L'elettore inserisce nella busta affrancata una fotocopia di un documento di identità».*

---

**Art. 15.****15.1**

IL RELATORE

*Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido».*

---

**Art. 16.****16.1**

FIRRARELLO, BEVILACQUA, GIORDANO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Presso ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori».

---

**Art. 17.****17.1**

FIRRARELLO, GIORDANO, BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo».

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

---

## **Art. 18.**

### **18.2**

GIAI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18. - (*Ripartizione dei seggi*) – 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti».

---

### **18.1**

RANDAZZO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Alla lista elettorale» fino a: «ai voti conseguiti» con le seguenti: «I seggi sono attribuiti alle liste in misura proporzionale ai voti conseguiti».*

---

## **Art. 19.**

### **19.1**

IL RELATORE

*Al comma 2 le parole: «dall'articolo 12» sono sostituite dalle parole: «dall'articolo 11».*

---

**Art. 20.****20.1**

RANDAZZO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato sommando il numero di voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato a quello delle preferenze riportate individualmente».

---

**Art. 21.****21.1**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».*

---

**Art. 22.****22.1**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 5, aggiungere dopo le parole: «senza diritto di voto» le seguenti: «i membri del CGIE residenti nel Paese e».*

---

**22.2**

MICHELONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai membri del comitato che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, qualora fuori del comune di residenza, e un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta, inoltre, un rimborso forfetario per le spese telefoniche, postali e per le loro attività sul territorio di competenza. Gli importi dei rimborsi sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge».

---

**22.0.1**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Commissioni di lavoro e osservatori permanenti)*

1. Il Comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

3. Il Comitato può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.

4. Gli osservatori di cui al comma 3 sono presieduti da un membro del Comitato e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Comitato sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanti di associazioni e enti impegnati su queste tematiche».

---

**Art. 23.****23.2 (testo 3)**

IL RELATORE

*L'articolo 23 è sostituito dal seguente:*

«Art. 23. - 1. All'attuazione degli articoli 3 e 5 della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17 della presente legge, valutato in 8.600.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, comma 6, all'articolo 17, comma 9, all'articolo 19, comma 6, e all'articolo 27, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286».

---

**23.1**

GIAI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2.700.000 euro» con le seguenti: «3.000.000 euro».*

---

**Art. 24.****24.6**

MICHELONI

*Alla rubrica della Parte II, dopo la parola: «Consiglio» aggiungere la seguente: «superiore».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio degli italiani all'estero» con le seguenti: «Consiglio superiore degli italiani all'estero».*

---

**24.1**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Sostituire la rubrica della Parte II, con la seguente: «Disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero».*

*e conseguentemente, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«È istituito il Consiglio generale degli Italiani all'Estero, di seguito denominato "Consiglio".».

---

**24.100**

CASELLI

*Sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.*

*Consequentemente, all'articolo 23, aggiungere i seguenti commi:*

«3-bis. Le risorse derivanti dalla soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono devolute ai cittadini italiani residenti all'estero che si trovino in stato di bisogno e ripartite tra le circoscrizioni Estero in misura proporzionale alle necessità.

3-ter. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 3-bis».

---

**24.7**

PEDICA

*Sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.*

---

**24.3**

RANDAZZO

*Sostituire il comma 1, con il seguente: «È istituito il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, di seguito denominato "Consiglio".».*

---

**24.2 (testo 2)**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Il Consiglio è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero».

*Al comma 2, dopo le parole: «delle comunità locali» aggiungere le seguenti: «Il Consiglio indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero e propone il coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali regionali e locali all'estero e in Italia a favore delle comunità italiana nel mondo per la loro valorizzazione nell'interesse generale della comunità nazionale».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «Il Consiglio è l'organo di raccordo» con le seguenti: «Il Consiglio, oltre alle funzioni di rappresentanza generale, svolge azione di raccordo».*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il Consiglio favorisce il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e collabora nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».*

---

**24.8**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 2, dopo le parole: «è l'organo» aggiungere le seguenti: «superiore».*

---

**24.4**

IL RELATORE

*Al comma 2, le parole: «e le Autorità nazionali centrali e regionali» sono sostituite dalle parole: «e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali».*

---

**24.5**

IL RELATORE

*Al comma 2, le parole: «nelle società di accoglimento» sono sostituite dalle parole: «nelle società di residenza».*

---

**24.9**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 2, dopo le parole: «delle comunità locali» aggiungere le seguenti: «Il Consiglio indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero e propone il coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali regionali e locali all'estero e in Italia a favore delle comunità italiane nel mondo per la loro valorizzazione nell'interesse generale della comunità nazionale».*

---

**Art. 25.****25.3**

FIRRARELLO, GIORDANO, BEVILACQUA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 25. – (Composizione). – 1. Il Consiglio è composto da ottanta membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 3.

2. Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Intercomites di ciascun Paese, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero. I restanti membri sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese, o gruppi di Paesi, dai componenti dei Comites, regolarmente costituiti e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 40 per cento dei componenti dei Comites secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'art. 35. Le aree territoriali nelle quali si procede all'elezione dei membri aggiuntivi e la relativa ripartizione numerica sono determinati con il decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Ne fanno parte di diritto il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e due membri dallo stesso designati, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), il Presidente della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero ed il Presidente dell'Asso-

ciazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero (Assocamere-  
stero). I restanti membri di nomina governativa sono designati come se-  
gue:

- a) otto dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
- b) cinque dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggior-  
mente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel  
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parla-  
mentari».

---

## 25.1 (testo 2)

RANDAZZO

*Sostituire l'articolo 25, con il seguente:*

«Art. 25. - (*Composizione*) – 1. Il Consiglio è composto da ottantadue  
membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all'e-  
stero e ventidue nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-  
nistri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessanta membri del Consiglio in rappresentanza delle comunità  
italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dal successivo  
articolo 25-*bis* e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese,  
dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere  
raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.  
Non sono eleggibili i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e i  
parlamentari europei. La carica di Presidente di COMITES e di INTER-  
COMITES è incompatibile con quella di componente del Consiglio.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri,  
possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei  
componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana,  
purché siano figli discendenti di cittadini italiani.

5. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come  
segue:

- a) otto dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
- b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti  
in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità d'origine ita-  
liana;
- c) otto dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente  
rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio  
nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
- e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

6. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni italiane e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, o loro delegati, il Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI), il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

«Art 25-bis. - 1. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per minimo un terzo. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze.

---

## 25.4

MICHELONI

*Al comma 2, sostituire parole: «i Presidenti degli» con le seguenti: «il rappresentante eletto dagli».*

---

## 25.2

GIAI

*Al comma 2, dopo la parola: «(ANCI)» sopprimere le seguenti: «e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.)».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «(ANCI)», inserire le seguenti: «il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), le associazioni nazionali dell'emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».*

---

**25.5 (testo 2)**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:*

«Alla fine del comma 2 aggiungere: ", cinque rappresentanti designati dalla consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione, sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all'estero secondo i dati del Ministero del Lavoro, un rappresentante della federazione nazionale della stampa, un rappresentante della federazione unitaria della stampa italiana all'estero, un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri»".

*al comma 3, sostituire le parole: «dagli Intercomites, ai sensi dell'articolo 5, comma 4» con le seguenti: «dall'assemblea di cui al comma 4-bis».*

*dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I membri del Consiglio superiore degli italiani all'estero di cui al comma 3, sono eletti tra i membri dei comites dei relativi paesi, nel corso di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei comites convocata dall'ambasciatore di riferimento».

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

«Art 25-bis. - 1. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per minimo un terzo. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze».

---

**Art. 26.****26.1 (testo 2)**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Premettere al comma 1, il seguente:*

«0. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 24 il Consiglio provvede:

a) ad analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla do-

manda di cultura e comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonché sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;

b) a formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle Regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;

d) a segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;

e) a favorire il coordinamento a livello nazionale dell'attività dei COMITES, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;

f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgimento del Consiglio in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;

g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi».

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero» con le seguenti: «Le relazioni sono trasmesse al Parlamento, al Governo e alle Regioni italiane».*

*Sopprimere il comma 2.*

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis. - (*Pareri*). – 1. Il Consiglio esprime parere sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali rivolti alle comunità italiane all'estero;

f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzati tramite gli Istituti italiani di cultura e le strutture universitarie che per tali progetti ricevano finanziamenti pubblici.

2. Il Consiglio esprime parere sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e, in caso di richiesta, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o da singole regioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

4. Il Consiglio ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente.

5. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dall'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 15 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.

7. Il Governo e le Regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e ai competenti organi regionali

**26.1000**

IL GOVERNO

*All'articolo 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il Consiglio approva una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione rileva i principali temi emersi durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero, all'interno di ciascuna area geografica e nei rispettivi Paesi, sia sotto il profilo delle iniziative intraprese dagli enti e dalle istituzioni centrali, regionali e locali, sia sotto il profilo dell'integrazione delle comunità nei Paesi esteri, e propone tutte le iniziative necessarie, anche sul piano finanziario, a garantire il regolare svolgimento delle attività in favore di tali comunità. La relazione, altresì, esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. La relazione ha proiezione triennale ed è trasmessa a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Ai fini dell'elaborazione della relazione il Consiglio esamina le relazioni di cui all'articolo 27, comma 8, della presente legge».

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 28, primo periodo, le parole «due volte» sono sostituite dalle parole «una volta».*

---

**26.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1 dell'articolo 26, il secondo periodo è riformulato come segue:*

«La relazione programmatica rileva i principali temi emersi durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero, all'interno di ciascuna area geografica e nei rispettivi Paesi, sia sotto il profilo delle iniziative intraprese dagli enti e dalle istituzioni centrali, regionali e locali, sia sotto il profilo dell'integrazione delle comunità nei Paesi esteri, e propone tutte le iniziative necessarie, anche sul piano finanziario, a garantire il regolare svolgimento delle attività in favore di tali comunità».

---

**26.200**

IL GOVERNO

*Al comma 3 dell'articolo 26, dopo le parole «dalle Regioni» sono inserite le parole «e dallo Stato».*

---

**Art. 27.****27.8**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*«Art. 27. - (*Organi*). – 1. Il Consiglio si articola in:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente vicario;
- c) Vice Presidenti;
- d) Ufficio di Presidenza;
- e) Commissioni per le aree continentali;
- f) Commissione regionale;
- g) Assemblea plenaria.

2. Il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario o Viceministro delegato, convoca e presiede l'Assemblea plenaria, assicurando il coordinamento tra Stato e Regioni.

3. Il Vice Presidente vicario è eletto dai Vice Presidenti di cui al comma 3 al loro interno. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e dà esecuzione alle decisioni in esso assunte, e presenta la relazione programmatica e la relazione consuntiva.

4. I Vice Presidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale di cui al comma 6, e uno in rappresentanza delle Regioni. I Vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il Vicepresidente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.

5. L'Ufficio di Presidenza è composto dai Vicepresidenti. Fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l'elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.

6. Le Commissioni continentali corrispondono alle ripartizioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni continentali si riuniscono una volta all'anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice Presidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle Commissioni continentali nell'area geografica di riferimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

7. Le Commissioni continentali redigono annualmente una relazione sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle necessità delle stesse comunità. La relazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di Assemblea plenaria.

8. Della Commissione regionale fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'U.P.I. La Commissione regionale si riunisce una volta l'anno a rotazione nelle diverse Regioni o Province autonome e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie ed è presieduta dal Vice Presidente eletto per la Commissione regionale.

9. La Commissione regionale redige annualmente una relazione sulle attività promosse dalle Regioni in favore delle collettività residenti all'estero. La relazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di Assemblea plenaria».

---

## 27.9

MICHELONI

*Sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) Vicepresidente vicario»;*

*b) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Presidente è il Ministro degli affari esteri ed i Vicepresidenti sono eletti all'interno dei membri del Consiglio" e sostituire il terzo periodo con il seguente: "È eletto, inoltre, un vice presidente con funzioni di vicario tra i rappresentanti delle comunità degli italiani all'estero";*

*c) al comma 3, ovunque ricorra, sostituire la parola: "Presidente" con le seguenti: "vicepresidente vicario";*

*d) al comma 4, sostituire le parole: "e l'Ufficio di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte" con le seguenti: "e la presiede";*

*e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*"4-bis. Il vicepresidente vicario, in assenza del Presidente, dirige i lavori dell'assemblea plenaria, convoca e dirige i lavori dell'ufficio di presidenza e dà esecuzione alle decisioni assunte".*

*f) al comma 5, sostituire la parola: "Presidente" con le seguenti: "vicepresidente vicario";*

*g) al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: "Le Commissioni continentali sono composte dai membri eletti ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 5 e 3 dell'articolo 25. Alle riunioni delle*

continentali che si svolgono nell'area geografica di riferimento partecipano i presidenti dei Comités con diritto di parola e voto";

*h) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "una volta all'anno" con le seguenti: "due volte all'anno"».*

---

## 27.7

FIRRARELLO, GIORDANO, BEVILACQUA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Al comma 2, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «quattro» e sopprimere le parole: «e uno in rappresentanza delle Regioni».*

*Al comma 3, sopprimere il periodo: «Il Vicepresidente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale».*

*Sopprimere il comma 7.*

*Al comma 8, sopprimere le parole: «e la Commissione regionale».*

---

## 27.1

RANDAZZO

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*«e) Commissione dei rappresentanti di nomina governativa».*

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*"e-bis) Commissioni permanenti di lavoro".*

*Al comma 2, sostituire le parole da: "Il Presidente ed i Vice Presidenti" a: "in rappresentanza delle Regioni" con le seguenti: "Il Presidente è eletto dall'Assemblea del Consiglio. I Vice Presidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale e uno per i componenti di nomina governativa".*

*Al comma 3, sostituire le parole da: "I Vice Presidenti in rappresentanza" a: "la Commissione regionale" con le seguenti: "I Vice Presidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti dalle assemblee delle rispettive aree. Il Vice Presidente per i componenti di nomina governativa è eletto dai medesimi componenti".*

*Al comma 6, sostituire le parole: "Le Commissioni continentali si riuniscono una volta all'anno" con le seguenti: "Le Commissioni continentali si riuniscono almeno due volte l'anno".*

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le assemblee continentali rilevano e discutono le istanze avanzate dai COMITES e dai soggetti associativi, nonché le questioni poste dai componenti del CGIE con riferimento ai singoli Paesi dell'area, e trasmettono proposte motivate all'Assemblea plenaria e al Comitato di presidenza. Esse, sulla base dei Piani Paesi predisposti dagli INTERCOMITES redigono annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti dei nostri connazionali e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi della rispettiva area, che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. Alle assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta i presidenti degli INTERCOMITES esistenti nei Paesi che fanno parte delle rispettive aree continentali. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES. Alle assemblee continentali partecipano, inoltre, con facoltà di parola e di proposta, senza oneri per il CGIE, i parlamentari eletti nelle ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero che fanno riferimento alle rispettive aree"».*

*Sopprimere il comma 7.*

*Sopprimere il comma 8.*

---

## **27.2**

GIAI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «di nomina governativa e».*

---

## **27.3**

GIAI

*Al comma 3, secondo capoverso del secondo periodo dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «di nomina governativa e».*

---

**27.4**

GIAI

*Al comma 5, dopo la parola: «Vicepresidenti» aggiungere le seguenti: «e di altri cinque consiglieri eletti dall'Assemblea plenaria con il metodo d'Hont».*

---

**27.5**

GIAI

*Il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Della Commissione di nomina governativa e regionale ne fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'ANCI, il presidente dell'UPI, le associazioni nazionali dell'emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».

---

**27.6**

GIAI

*Al comma 8, le parole: «Commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di nomina governativa e regionale».*

---

**Art. 28.****28.1 (testo 2)**

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«Esso inoltre può essere convocato in via straordinaria su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti non oltre il ventesimo giorno dalla data di deposito della richiesta presso la segreteria generale».

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Le riunioni del CGIE di norma si aprono con una relazione del Governo fatta dal Ministro degli affari esteri o da un suo delegato, e con una relazione del vicepresidente vicario dell'organismo».

*Al comma 3, inserire dopo la parola: «continentali» le seguenti parole: «e delle Commissioni permanenti di lavoro».*

---

## **28.2 (testo 2)**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Sostituire il comma 3 con:*

«Le riunioni dell'Assemblea plenaria, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni continentali convocate in occasione dell'Assemblea plenaria e le commissioni permanenti di Lavoro si tengono, salvo diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza, presso il Ministero degli Affari esteri».

---

## **Art. 29.**

### **29.1**

GIAI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Consiglio si avvale del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

---

## **Art. 30.**

### **30.1**

GIAI

*Il secondo periodo del comma 2 è soppresso.*

---

**30.2**

FIRRARELLO, GIORDANO, BEVILACQUA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «presidente di Comitato,» e: «assessore,».*

*Al comma 3, sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «comma 2».*

---

**Art. 31.****31.1**

GIAI

*Al comma 1, dopo le parole: «spese di viaggio» aggiungere le seguenti: «che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato dell'ottava qualifica funzionale».*

*Conseguentemente il comma 2 è soppresso.*

**31.2**

GIAI

*Al comma 1, dopo le parole: «sede della riunione» aggiungere le seguenti: «, di importo pari 200 euro giornaliero.».*

*Conseguentemente il comma 2 è soppresso.*

**31.3**

GIAI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «un rimborso forfetario» aggiungere le seguenti: «pari a 1.500 euro annue».*

*Conseguentemente il comma 2 è soppresso.*

---

**31.4**

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 1, dopo le parole: «telefoniche e postali» aggiungere le seguenti: «e per le loro attività sul territorio di competenza».*

---

**31.5**

IL RELATORE

*L'articolo 31 è sostituito dal seguente:*

«Art. 31. - (*Rimborsi*) – 1. Ai membri del Consiglio che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio e un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario per le spese telefoniche e postali.

2. Non hanno diritto ai rimborsi di cui al comma 1 i Presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), fatto salvo il VicePresidente del Consiglio eletto in rappresentanza della Commissione regionale.

3. Gli importi dei rimborsi sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge.»

---

**Art. 32.****32.100**

IL GOVERNO

*L'articolo 32 è sostituito dal seguente:*

«Art. 32. - (*Rappresentanti*) – 1. Ai lavori delle Assemblee plenarie del Consiglio partecipa, con solo diritto di parola, il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, o un suo delegato.

2. L'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie all'attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e

soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio».

---

### 32.3

MICHELONI, RANDAZZO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*«d-bis) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione;*

*d-ter) sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all'estero secondo i dati del Ministero del lavoro;*

*d-quater) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;*

*d-quinquies) un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero;*

*d-sexies) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri».*

---

### 32.1

RANDAZZO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*«d-bis) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana SpA, uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;*

*d-ter) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;*

*d-quater) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale».*

---

### 32.2

GIAI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*«d-bis) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana SpA, uno dalle emittenti radiotelevisive nazionali pri-*

vate e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

*d-ter*) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

*d-quater*) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

---

## Art. 33.

### 33.3 (testo 2)

IL RELATORE

*L'articolo 33 è sostituito dal seguente:*

«Art. 33. - 1. All'attuazione della parte seconda della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 33.2

GIAI

*Al comma 1, le parole: «valutato in 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «valutato in 3.000.000».*

---

### 33.1

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

*Al comma 1, sostituire la parola: «1.500.000» con la seguente: «2.000.000».*

---

**134<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CABRAS

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente CABRAS comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri: audizione del sottosegretario per gli affari esteri Mantica**

Il presidente CABRAS introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario MANTICA, nel fornire un quadro analitico della struttura della rete diplomatico-consolare, reputa innanzitutto indispensabile chiarire nozioni di riferimento che si basano sulla normativa attualmente vigente. Ad esempio, occorre richiamare preliminarmente i concetti di Consolato, di sportello consolare, di ufficio onorario, di personale di ruolo o a contratto, di accorpamento e di soppressione degli uffici.

Un secondo filone di analisi è costituito dal confronto con i principali *partner* internazionali rispetto all'articolazione degli uffici all'estero degli omologhi Ministeri degli affari esteri, dal punto di vista della disponibilità di sedi e di risorse umane.

Il Ministero degli esteri italiano dispone di 461 sedi all'estero e di 167 istituti di cultura. Esso dispone di personale di ruolo e in comando o distacco da altre amministrazioni e svolge un'ampia gamma di funzioni che rendono particolarmente delicato un raffronto con contesti diversi.

In terzo luogo il sottosegretario cita i dati sugli immobili di pertinenza del Ministero: vi sono 253 immobili appartenenti al demanio con oneri manutenzione e funzionamento attualmente disponibili nella somma di circa 17 milioni di euro. Vi sono poi 317 immobili in locazione, con oneri di affitto che ammontano a circa 31 milioni di euro l'anno e oneri di manutenzione assegnati pari a circa 8 milioni di euro.

In quarto luogo fornisce ragguagli sulle precedenti misure di ristrutturazione della rete degli uffici all'estero poste in essere a partire dal 2007; misure imposte dalle norme contenute nelle manovre di finanza pubblica.

In quinto luogo da conto dello stato attuale di attuazione dell'operazione di ristrutturazione rispetto alle proposte inizialmente prefigurate nel 2009. Solo una piccola parte delle chiusure e dei declassamenti è stata effettivamente posta in essere; del resto, la tempistica è strettamente correlata ai contesti di riferimento. L'operazione in discorso riguarda peraltro principalmente l'Unione europea, con l'eccezione di Durban in Sud Africa. D'altro canto, aree territoriali ampie quali gli Stati Uniti d'America e l'Australia costituiscono casi particolari perché saranno i contesti che in prima battuta vedranno l'installazione del sistema informatico per la fornitura delle informazioni consolari, da completare entro la fine del 2011.

Fa peraltro presente che sussistono differenti tipologie di consolati e di attività che essi sono chiamati a svolgere. I casi limite sono costituiti, ad esempio, dal Consolato generale di Mosca che rilascia circa seicentomila visti all'anno e, dall'altro versante, dal Consolato di Abu Dhabi che svolge essenzialmente funzioni di promozione commerciale. Altri paesi in cui si riscontra un notevolissimo incremento di richieste di visti sono la Cina e la Turchia.

Dalla seconda metà del 2011, prosegue il sottosegretario, verrà implementato il «progetto portale» che dovrebbe consentire l'accesso diretto alle informazioni consolari e ai servizi erogati da postazioni informatiche fisse o mobili.

Un ulteriore tema, sul quale si riserva di fornire ulteriori informazioni di dettaglio a richiesta dei senatori interessati, è quello dei consolati onorari. A fronte di circa cinquecento posti previsti, vi sono in carica circa duecento consoli onorari, molti dei quali in paesi africani in cui manca una struttura diplomatica stabile. Rileva, peraltro come i consoli onorari svolgono un'opera meritoria, come recentemente avvenuto ad Haiti.

Fa quindi presente che i contesti territoriali di riferimento per l'analisi delle funzioni diplomatiche consolari risultano molto differenziati, facendosi riferimento alle macro aree che si distinguono nell'ambito europeo in senso ampio, e nel resto del mondo, in cui assume una collocazione particolare l'area dell'America latina.

Quanto alla situazione del patrimonio immobiliare, fa osservare che i costi per la disponibilità delle sedi scontano il diverso mercato esistente nei singoli paesi. Con riferimento invece alle risorse umane del Ministero che si occupano della struttura consolare, rileva che si tratta di un dato di difficile quantificazione, che deve tener conto anche del peculiare assetto degli istituti di cultura.

Rispetto infine alle ulteriori audizioni e ai sopralluoghi previsti nell'ambito dell'indagine conoscitiva, fa presente che un giudizio sulla qualità dei servizi consolari va tenuto svincolato da quello sugli organismi deputati alla promozione economica e commerciale dell'Italia.

Il senatore MICHELONI (*PD*) esprime in premessa il proprio apprezzamento per l'ampiezza dei dati messi a disposizione dal sottosegretario.

Ritiene tuttavia indispensabile un ulteriore approfondimento circa la situazione del patrimonio immobiliare. Con riferimento all'accesso diretto per via informatica alle informazioni consolari, pur essendo cosciente che quella della informatizzazione è una strada che occorre necessariamente percorrere, rileva tuttavia che occorre dare tempo a riforme di cui difficilmente potranno valersi in modo pieno gli emigrati di prima generazione. Infine, con riferimento allo svolgimento di sopralluoghi, ritiene che si tratti di adempimenti essenziali per permettere alla Commissione il necessario approfondimento delle tematiche oggetto della indagine conoscitiva.

Interviene quindi il senatore TOFANI (*PdL*) il quale ritiene che occorre approfondire il ruolo dei consoli onorari i quali potrebbero a suo avviso svolgere una funzione utile nel processo di informatizzazione dei servizi consolari.

Il senatore RANDAZZO (*PD*), con particolare riferimento alla rete consolare in Australia, ritiene che si possano realizzare utili economie attraverso lo spostamento della collocazione delle sedi consolari in aree periferiche delle città. Al riguardo ritiene che i risparmi ottenibili potrebbero essere utilizzati al fine di ridurre l'impatto dei previsti progetti di soppressione di sedi consolari.

A quest'ultimo proposito, il sottosegretario MANTICA replica osservando che lo spostamento della sede del consolato di Sidney è dovuto più che a esigenze di razionalizzazione, alla necessità di porre rimedio ad una evidente disfunzione amministrativa.

Interviene infine il senatore TONINI (*PD*) per ringraziare il rappresentante del Governo per aver messo a disposizione ed elaborato dati a suo avviso utili. Osserva infatti che la tendenza di lungo periodo è quella di una riduzione delle risorse a disposizione del Ministero. Da ciò la necessità di assicurare un impiego ottimale delle risorse, recuperando margini di efficienza. Al riguardo osserva che vi è un tradizionale disinteresse da parte di titolari del Dicastero circa il funzionamento della macchina

amministrativa la cui gestione viene lasciata a chi nella macchina stessa presta servizio. Occorre invece un preciso impegno della classe politica ed al riguardo ritiene che l'indagine conoscitiva possa costituire un utile stimolo e fornire elementi preziosi per superare le inevitabili e comprensibili resistenze amministrative.

Il presidente CABRAS, nell'osservare che lo svolgimento di eventuali sopralluoghi dovrà essere strettamente strumentale agli obiettivi e alle finalità dell'indagine, dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 24 marzo 2011

**503<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuta la relazione tecnica aggiornata sullo schema di decreto in titolo.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ribadisce l'importanza di garantire il trasferimento dalle Regioni alle Province dei canoni idroelettrici. Auspica che tale aspetto trovi spazio nel parere del relatore.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,10.*

Il relatore FLERES (*PdL*), tenuto conto della richiesta del senatore Zanetta, illustra una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Su tale ultima proposta si apre il dibattito.

Il senatore MORANDO (*PD*) giudica positivamente che l'oggetto del parere riguardi principalmente i profili finanziari di competenza della Commissione. Inoltre, valuta positivamente che il parere contenga un esplicito riferimento in tema di riduzione dell'IRAP. A regime, infatti, occorre garantire che tutte le Regioni – e non solo quelle con maggiore capacità fiscale – possano ricorrere alla riduzione dell'IRAP. Se tale possibilità fosse, nei fatti, garantita soltanto alle regioni con maggiore capacità fiscale, il divario economico tra aree del Paese tenderebbe ad aumentare. Si tratterebbe di una falsa competitività che renderebbe l'economia nazionale duale. Nel parere illustrato dal Relatore resta ancora un aspetto non chiarito e che ha un effetto diretto sulla finanza pubblica: si tratta del parametro per la definizione delle quote dell'addizionale all'IRPEF destinate rispettivamente al finanziamento delle funzioni LEP e «non LEP», il parere contiene soltanto un invito al Governo a riflettere sulla possibilità di prevedere un parametro dinamico. Sta di fatto che, nel provvedimento in esame, il parametro non è stato definito. Ritiene quindi opportuno che quando tale parere sarà definito la Commissione bilancio possa verificare l'impatto del nuovo sistema di federalismo regionale sulla finanza pubblica.

Il senatore LEGNINI (*PD*) esprime il suo personale dissenso sulla proposta di parere, in quanto la modulabilità dell'IRAP sarà assicurata soltanto alle Regioni con maggiore capacità fiscale. Il testo non tratta questo aspetto, creando un danno serio al Paese perché introduce un difetto nelle regole, già contenuto originariamente nella legge delega. Inoltre, l'assenza di una ricognizione dei livelli essenziali dell'assistenza – fenomeno già sperimentato durante l'esame del decreto legislativo relativo al federalismo municipale – espone l'intero impianto a rischi di sostenibilità finanziaria. Per la spesa sanitaria, i numerosi vincoli imposti dalla delega (l'assenza di risorse aggiuntive, il non peggioramento della pressione fiscale e la funzione di *benchmark* attribuita ai costi *standard*) non consentiranno di realizzare prestazioni sanitarie uniformi sul territorio nazionale. Il concorso dei vincoli determinerà congiuntamente la penalizzazione delle Regioni centro-meridionali al di là degli sforzi effettuati di risanamento dei conti. Il provvedimento risulta quindi poco sostenibile e poco equo.

Il PRESIDENTE interviene per ringraziare il relatore per aver affrontato nel parere numerosi profili emersi dal dibattito. Ringrazia tutti gli intervenuti per il contributo reso e ringrazia il Governo per aver assicurato un confronto ampio. Raccoglie l'auspicio che la Commissione bilancio

venga consultata dopo la definizione del parametro dinamico delle quote dell'addizionale all'IRPEF.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) esprime il voto contrario del proprio Gruppo, in quanto l'intero provvedimento risulta avere profili di copertura molto incerti. Fa proprie le perplessità espresse dalla Corte dei conti in audizione riguardanti l'incerto passaggio da un sistema di fiscalità derivata ad uno di fiscalità propria delle Regioni, l'impianto è debole a causa della carenza di elementi definatori dei LEP e per l'assoluta approssimazione delle informazioni rese disponibili per adottare una scelta consapevole.

Il senatore MERCATALI (*PD*) fa presente che, rispetto al testo iniziale, sono state recepite molte indicazioni proposte dal proprio Gruppo e dalla Conferenza Stato-Regioni. È stato svolto un lavoro proficuo anche se restano ancora alcune questioni indefinite la cui valutazione dovrà essere posposta ad una fase successiva di attuazione della delega. Per questo motivo, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo dal voto.

Il senatore VACCARI (*LNP*) esprime, a nome del proprio Gruppo, soddisfazione per il parere proposto dal relatore e preannuncia un voto favorevole.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), associandosi ai ringraziamenti del senatore Vaccari, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, auspicando una completa attuazione del federalismo fiscale.

Il ministro CALDEROLI, ringraziando tutti gli intervenuti, assicura che nei passaggi successivi di attuazione della delega verranno predisposte le relazioni tecniche, al fine di consentire alle Commissioni competenti per i profili finanziari di valutare il rispetto puntuale dei vincoli di finanza pubblica e ricorda che anche la Corte dei conti aveva espresso alcune perplessità sulle più recenti definizioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Sottolinea, infine, che un certo livello di indeterminatezza è strettamente connesso ai LEA.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere del relatore.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede che il Governo riferisca alla Commissione sullo stato di assegnazione delle concessioni relative alle frequenze liberate dal passaggio al digitale terrestre. Ricorda infatti che l'ultima legge di stabilità aveva associato a tale procedura un gettito stimato di 2,4 miliardi di euro utilizzati a copertura di altre spese. Il termine

per incassare tali somme è fissato dalla legge di stabilità al 30 settembre 2011, ma non risulta che la procedura di assegnazione abbia cominciato a produrre i suoi effetti. Qualora questo gettito non venisse effettivamente incassato, la legge di stabilità prevede un taglio orizzontale dell'importo di 2,4 miliardi di euro. Si tratta di una questione rilevante, considerato l'andamento dei conti pubblici, su cui appare urgente acquisire le necessarie informazioni.

Il senatore LUSI (*PD*) rileva che non sono ancora pervenuti dati esaustivi sulla spesa sostenuta per la ricostruzione del terremoto in Abruzzo. Ricorda che, in più occasioni erano stati chiesti chiarimenti e chiede al Presidente di valutare l'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE prende atto delle richieste testé avanzate e garantisce che si attiverà presso il Governo per ottenere le risposte in tempi solleciti.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317

La Commissione Programmazione economica, Bilancio,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

preso atto dell'intesa raggiunta tra il Governo e la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

premessi che:

lo schema di decreto prevede che il livello complessivo delle risorse destinate alla funzione sanitaria sia fissato in modo da essere compatibile con le esigenze di finanza pubblica e con gli impegni in tal senso assunti dall'Italia in sede comunitaria, in modo sostanzialmente analogo a quanto già avviene ed idoneo a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

i costi *standard*, come definiti e in concreto utilizzati nel procedimento di determinazione dei costi *standard*, svolgono essenzialmente la funzione di *benchmark* rispetto al quale le regioni misureranno il grado di efficienza ed appropriatezza delle loro prestazioni, e di parametro per la valutazione *ex post* della congruità delle risorse complessivamente destinate al Servizio sanitario nazionale;

nel riparto del Fondo sanitario nazionale il criterio di maggior rilievo sarà rappresentato dall'estensione pressoché generalizzata ad ogni sotto settore della spesa sanitaria del principio della popolazione pesata;

risultano condivisibili i contenuti dello schema di decreto nonché i contenuti del testo del parere elaborato dal relatore di maggioranza onorevole Corsaro in seno alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale sulla base del relativo dibattito, nonché i contenuti delle corrispondenti parti del parere elaborato dal secondo relatore onorevole Boccia;

esprime parere favorevole

invita altresì il Governo:

a considerare che, con riferimento all'articolo 11, al comma 1, lettera *b*) e al comma 4, lettera *c*), sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di prevedere un parametro dinamico per la definizione delle quote dell'addizionale all'IRPEF destinate rispettivamente al finanziamento delle funzioni LEP e non LEP;

in tema di riduzione dell'IRAP, a considerare altresì la circostanza per cui, a decorrere dall'anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, possa ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle ed

altresì possa disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, fermo restando in ogni caso il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

a prevedere che sul Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6 sia espresso un parere parlamentare nonché che esso sia corredato di una relazione tecnica che ne evidenzi le conseguenze di carattere finanziario (analogamente a quanto è stato previsto nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010 in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determinerà i fabbisogni *standard* di Comuni e Province);

considerare altresì che, in caso di riduzione, l'aliquota dell'addizione regionale all'Irpef possa assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8;

in relazione all'articolo 9, con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e agli obiettivi di servizio, a considerare, conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la possibilità che, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, si propongano norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione;

a considerare l'obiettivo di fondo per cui, in sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, siano previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317

La Commissione Programmazione economica, Bilancio,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

preso atto dell'intesa raggiunta tra il Governo e la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

premessi che

lo schema di decreto prevede che il livello complessivo delle risorse destinate alla funzione sanitaria sia fissato in modo da essere compatibile con le esigenze di finanza pubblica e con gli impegni in tal senso assunti dall'Italia in sede comunitaria, in modo sostanzialmente analogo a quanto già avviene ed idoneo a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

i costi *standard*, come definiti e in concreto utilizzati nel procedimento di determinazione dei costi *standard*, svolgono essenzialmente la funzione di *benchmark* rispetto al quale le regioni misureranno il grado di efficienza ed appropriatezza delle loro prestazioni, e di parametro per la valutazione *ex post* della congruità delle risorse complessivamente destinate al Servizio sanitario nazionale;

nel riparto del Fondo sanitario nazionale il criterio di maggior rilievo sarà rappresentato dall'estensione pressoché generalizzata ad ogni sotto settore della spesa sanitaria del principio della popolazione pesata;

risultano equilibrati e condivisibili, per i profili finanziari di competenza, i contenuti dello schema di decreto nonché i contenuti del testo del parere elaborato dal relatore onorevole Corsaro in seno alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale sulla base del relativo dibattito, nonché i contenuti delle corrispondenti parti del parere elaborato dal secondo relatore onorevole Boccia;

esprime parere favorevole

e invita altresì il Governo:

a considerare che, con riferimento all'articolo 11, al comma 1, lettera *b*) e al comma 4, lettera *c*), sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di prevedere un parametro dinamico per la definizione delle quote dell'addizionale all'IRPEF destinate rispettivamente al finanziamento delle funzioni LEP e non LEP;

in tema di riduzione dell'IRAP, a considerare altresì la circostanza per cui, a decorrere dall'anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario,

con propria legge, possa ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle ed altresì possa disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, fermo restando in ogni caso il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ricorrendo a soluzioni praticabili anche per Regioni che siano obbligate, per insufficienza della loro capacità fiscale, a ricorrere al Fondo perequativo;

a prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6 sia espresso un parere parlamentare nonché che esso sia corredato di una relazione tecnica che ne evidenzii le conseguenze di carattere finanziario (analogamente a quanto è stato previsto nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010 in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determinerà i fabbisogni *standard* di Comuni e Province);

a considerare altresì che, in caso di riduzione, l'aliquota dell'addizione regionale all'Irpef possa assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8;

in relazione alla destinazione dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a ribadire, quale parte integrante della finanza provinciale, quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, ed a voler dare pronta attuazione, decorso il termine di un anno ivi previsto ed in assenza dell'intesa fra Regione e Provincia, alla destinazione a ciascuna provincia di una quota del gettito dei proventi ricavati dalle Regioni dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi del predetto decreto legislativo n. 85 del 2010;

in relazione all'articolo 9, con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e agli obiettivi di servizio, a considerare, conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la possibilità che, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, si propongano norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

a considerare l'obiettivo di fondo per cui, in sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, siano previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 24 marzo 2011

**269<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici**

Il presidente GRILLO illustra il programma dell'indagine conoscitiva in titolo, rilevando, peraltro, l'opportunità di integrarne il titolo con un riferimento espresso al Libro verde della Commissione europea sulla modernizzazione della politica dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici, presentato nello scorso mese di gennaio.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al presidente Grillo di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva testé illustrata, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

#### **Proposta di indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale**

Il presidente GRILLO illustra il programma dell'indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al presidente Grillo di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva suddetta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 24 marzo 2011

**77<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Pier Paolo Pioli.*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE dà conto di una lettera pervenuta a nome del legale della Telecom S.p.A. su un servizio del Tg1. Comunica altresì che il consiglio di amministrazione della RAI ha oggi definitivamente approvato, sottoscrivendolo, il contratto di servizio 2010-2012.

*ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA*

**Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni**

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: individuazione del testo base e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta notturna del 22 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda lo stato della discussione, chiedendo al senatore Butti quali siano i suoi intendimenti sulle questioni da lui poste circa l'ammissibilità dei punti 16 e 20.

Il senatore BUTTI (*PdL*), relatore, pur ritenendo poco fondati i dubbi circa l'ammissibilità delle proposte da lui avanzate, ed avendo effettuato alcune verifiche sui precedenti, nell'ottica di garantire una piena disponibilità si dichiara pronto a modificare con specifici emendamenti i punti 16 e 20 e ricorda di aver già più volte manifestato l'intenzione di emendare, in ragione di altre considerazioni, altri punti del documento. In particolare, al punto 16 si ripromette di eliminare riferimenti troppo precisi all'individuazione dei programmi coinvolti e di non vincolare al termine settimanale la cadenza dell'alternanza; al punto 20 intende invece inserire un esplicito richiamo alla previsione contrattuale della possibilità di svolgere editoriali da parte dei direttori dei telegiornali o di soggetti da loro incaricati.

Il presidente ZAVOLI, prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Butti e delle sue anticipazioni sul contenuto delle modifiche che saranno apportate ai punti più discussi, ritiene sia possibile fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, rinviando a tale fase eventuali ulteriori valutazioni.

La Commissione ne prende atto, individuando come testo base per la discussione quello predisposto dal senatore Butti.

Dopo un dibattito con interventi dei deputati BELTRANDI (*PD*), CARRA (*UdC*), DE ANGELIS (*PdL*) e LAINATI (*PdL*) e dei senatori MORRI (*PD*), VIMERCATI (*PD*) e PARDI (*IdV*), nonché del PRESIDENTE, il senatore BUTTI (*PdL*) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti, sia sullo schema di risoluzione concernente l'Atto di indirizzo in materia di pluralismo, sia sul testo della delibera in materia elettorale, venga fissato per le ore 14 di lunedì 28 marzo.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra la bozza di delibera predisposta. Nel dare conto in maniera dettagliata dell'articolato, si sofferma in particolare sulle norme concernenti l'informazione, sul cui tema dichiara di condividere il senso delle pronunce in materia da parte

della Corte costituzionale, riprese dal TAR del Lazio in riferimento alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che riproduceva le disposizioni adottate dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio 2010, circa la differente disciplina cui debba essere sottoposta l'informazione rispetto alla comunicazione politica.

Ricorda quindi che nel corso della discussione svoltasi sul precedente punto all'ordine del giorno si è già stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 14 di lunedì 28 marzo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

ALLEGATO

## TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

(Sen. Zavoli)

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

premessò:

che sono stati indetti per i giorni 15 e 16 maggio 2011 consultazioni elettorali amministrative e un *referendum* consultivo popolare;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;

e) la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali;

f) lo statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;

g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale», e successive modificazioni;

h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante «Legge regionale statutaria», 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di *referendum* popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

## **Art. 1.**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali, nonché per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti), fissate per i giorni 15 e 16 maggio

2011, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresì luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum* consultivo popolare.

## Art. 2.

### *(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale)*

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali e nella Regione Autonoma della Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;

c) sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

**Art. 3.**

*(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica, è garantito l'accesso ai soggetti politici di seguito elencati, purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del Comune rappresentato:

*a)* alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

*b)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purché questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:

*a)* alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

*b)* ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

*c)* alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)* e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comuni-

cazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:

*a*) i Comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

*b*) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;

*c*) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b*), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

*d*) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

8. I soggetti di cui al comma 7, lettera *d*), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

9. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei prin-

cipi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

#### **Art. 4.**

##### *(Tribune elettorali)*

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto, o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirevi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

11. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

#### **Art. 5.**

##### *(Tribune referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna)*

1. In riferimento al *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna, la RAI attraverso la Testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella Regione tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 7, con le seguenti modalità:

*a)* i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera *a)*, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

*b)* le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 7 lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;

*c)* la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 7, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali fra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio 2011.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

## Art. 6.

### *(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Art. 7.**

*(Messaggi autogestiti per la campagna referendaria  
nella Regione Autonoma della Sardegna)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento. Tali soggetti:

- a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
- b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
- c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI;
- d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

**Art. 8.**

*(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato

d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/ Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

### **Art. 9.**

#### *(Programmi dell'Accesso)*

1. I programmi regionali dell'Accesso nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali e referendarie sono sospesi fino al giorno successivo a quello dello svolgimento delle consultazioni.

### **Art. 10.**

#### *(Trasmissioni per i non udenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie ai quesiti referendari, includendo fra queste ultime anche quelle di coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

### **Art. 11.**

#### *(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste nonché del quesito referendario)*

1. Almeno dal quinto giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali

caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

## Art. 12.

### *(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale e della consultazione referendaria, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 8.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

**Art. 13.**

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

*La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 24 marzo 2011

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### **Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai senatori PASSONI (PD) e RUTELLI (API) e dal deputato ROSATO (PD).

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e QUAGLIARIELLO (PdL) e il deputato ROSATO (PD).

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Giovedì 24 marzo 2011

**81<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 E 354*

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per proseguire l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione.

Ricorda gli elementi che hanno connotato il dibattito svolto in Commissione in merito agli atti del Governo nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354, nonché quelli che egli, in qualità di relatore sui richiamati schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha acquisito anche in via informale nel confronto con i vari componenti della Commissione. Sotto il profilo generale, sono state richiamate le ragioni di forte perplessità sul meccanismo delineato dal decreto legge n. 225 del 2010 per la proroga di termini di legge espresse in occasione della conversione in legge del decreto legge stesso, con particolare riferimento alla delegificazione anomala dei termini ivi disposta e ai tempi assai ridotti per il parere parlamentare, nonché alla dubbia natura dei provvedimenti così adottati. Un altro profilo emerso concerne i casi in cui il medesimo termine è oggetto di proroga ad opera di più atti del Governo, per i quali, pur nella consapevolezza delle diverse motivazioni espresse nei vari atti, si potrebbe valutare l'opportunità di disporre la proroga di ciascun termine con un unico provvedimento. In due schemi di decreto, poi, l'articolo unico presenta un inciso che si riferisce alternativamente alla proroga al 31 dicembre 2011 dei termini di cui alle rispettive tabelle «ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine», reso superfluo dalla proroga di tutti i termini ivi indicati al 31 dicembre 2011. Quanto, invece, alla proroga al gennaio 2012 del termine a decor-

rere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare in via telematica taluni dati retributivi, essa può essere valutata in termini di compatibilità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 225 del 2010, come convertito in legge, nel senso di prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'esclusione dell'obbligo di comunicazione telematica ivi sancito.

Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere sugli atti in questione scade il 26 marzo e preso atto delle difficoltà della Commissione nel raggiungere il *quorum* richiesto per proseguirne l'esame, anche a causa dei concomitanti impegni derivanti dai lavori parlamentari, avverte che comunicherà al Ministro per i rapporti con il Parlamento che la Commissione non proseguirà l'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di proroga dei termini all'ordine del giorno oltre la data odierna e non ne concluderà quindi l'esame con la votazione dei pareri, informandolo, in spirito di collaborazione, degli elementi comunque emersi e che ha ora richiamato.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 24 marzo 2011

*Presidenza del Presidente*

Enrico LA LOGGIA

*indi del Vice Presidente*

Marco CAUSI

*indi del Presidente*

Enrico LA LOGGIA

*Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi e il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317)**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, tenuto conto dell'imminenza di votazioni presso l'Assemblea della Camera sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni stesse.

*La seduta sospesa alle ore 15,25 è ripresa alle ore 16.*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel precisare che si procederà ora alla votazione delle proposte emendative presentate alla proposta di parere del relatore Corsaro (*allegato 1*), segnala che lo stesso ha predisposto alcune integrazioni e riformulazioni di talune parti della proposta medesima (*vedi allegato 2*).

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) prima di procedere alle votazioni, riterrebbe necessario che vengano concessi tempi adeguati per esaminare le nuove proposte del relatore Corsaro, segnalando anche l'opportunità di stabilire un termine per eventuali emendamenti alle stesse.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, precisa che non si tratta di nuove proposte, bensì solo di riformulazioni di alcune parti del parere da lui presentato, effettuate in taluni casi per una migliore organicità del testo, ed in altri casi allo scopo di tener conto di proposte emendative che, d'intesa con il Governo, ha ritenuto condivisibili. Non ritiene pertanto che si tratti di modifiche suscettibili di essere oggetto di nuove proposte emendative.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sulla base di quanto precisato dal relatore Corsaro, con il quale conviene pienamente alla luce del contenuto delle integrazioni e riformulazioni in questione, ritiene che si possa procedere alla votazione delle proposte emendative, consentendo comunque ad una breve sospensione dei lavori della Commissione.

*La seduta sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.*

Enrico LA LOGGIA, *presidente* pone ai voti le proposte 16 Belisario, 8 Causi e 18 Belisario, che risultano respinte. Posta ai voti la proposta emendativa 17 Belisario, che viene approvata, pone quindi in votazione le proposte 19, 20 e 21 Belisario, 39 Baldassarri, nonché 3 Bianco che vengono respinte. Venendo poi ritirata la proposta emendativa 53 Compagna, poste ai voti sono respinte le proposte 54 Lanzillotta e 22 Belisario. Pur ritenendo assorbita la proposta 4 Barbolini, a seguito della riformulazione dell'articolo 5 della proposta di parere, pone la stessa in votazione su richiesta del presentatore, risultando approvata. Passa quindi all'esame della proposta 5 Causi, che ritiene assorbita dalla nuova formulazione del predetto articolo 5.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*), *relatore*, in ordine a tale nuova riformulazione precisa che essa, spostando al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sarà possibile incrementare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef, assicura che la pressione fiscale non possa essere incrementata fino a tale data. Sottolinea inoltre che l'esenzione della maggiorazione riferita allo scaglione di reddito più basso istituisce una *no-tax area* per tutti i redditi tassabili ad aliquota del 23 per cento.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) convenendo sulla riformulazione proposta, ritira l'emendamento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, messa ai voti la proposta emendativa 23 Belisario, che risulta respinta, passa alla votazione della proposta 40 Baldassarri, che viene approvata come riformulata.

Venendo poi respinte le proposte 41 Baldassarri e 24 Belisario, passa all'esame della proposta 10 Vitali, che considera assorbita, convenendone anche il firmatario, nella nuova formulazione dell'articolo 19-*bis* della proposta di parere. Esaminando quindi la proposta 25 Belisario, rammenta l'avviso favorevole del relatore e del Governo se trasformata in osservazione. Sul punto conviene il firmatario. Poste ai voti le proposte emendative 2 Stradiotto, che viene respinta, e 6 D'Ubaldo, che viene approvata, passa all'esame della proposta 7 Vitali (*nuova formulazione*) che, con l'avviso favorevole di relatore e Governo, è posta ai voti ed approvata. Dopo aver messo ai voti le proposte 9 Soro, 45 Vitali e 27 Belisario (*nuova formulazione*) che vengono approvate, è votata e respinta la proposta 26 Belisario. Poste in votazione le proposte 28 Belisario, 46 Vitali, 29 e 30 Belisario, che vengono respinte, è votata ed approvata la proposta emendativa 47 Vitali. Dichiarando assorbita, con il consenso del firmatario, la proposta 31 Belisario, in quanto contenuta nel nuovo articolo 19-*bis*, poste ai voti vengono respinte le proposte 11 Nannicini, 32 Belisario e 42 Baldassarri. Passa quindi all'esame della proposta emendativa 43 Baldassarri.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*Misto-FLI*) sottolinea l'importanza della proposta in esame, che è volta garantire una maggiore efficienza della spesa pubblica, atteso che i costi standard potrebbero incorporare le stesse inefficienze contenute nei costi storici.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione, la proposta 43 Baldassarri, che risulta respinta. Dopo aver messo ai voti la proposta 12 Causi, che viene anch'essa respinta, passa all'esame della proposta 33 Belisario (*nuova formulazione*), che, posta ai voti, risulta approvata. Mette quindi ai voti le proposte 34 e 35 Belisario, che vengono respinte. Passando poi all'esame della proposta 44 Baldassarri, il firmatario, su invito del relatore e del Governo, si dichiara disponibile a trasformarla come osservazione nel parere. Posta ai voti la proposta 13 Stradiotto, che viene approvata, si passa all'esame della proposta 14 Misiani, sulla quale vi è l'invito al ritiro.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) chiede di procedere alla votazione della proposta in esame segnalando che dalle ulteriori verifiche effettuate sulle questioni non vi sarebbero, a differenza di quanto affermato nella scorsa seduta, oneri finanziari connessi all'introduzione del codice identificativo in luogo del codice fiscale al fine di tutela della *privacy*.

Il ministro Roberto CALDEROLI attesa la difficoltà di valutare in breve tempo l'assenza di potenziali oneri per le regioni in ordine all'implementazione del sistema NSIS, chiede al firmatario della stessa, che concorda, di trasformare la proposta emendativa in osservazione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, risultando ritirata la proposta 1 Thaler, pone in votazione le proposte 15 Causi (*nuova formulazione*) e 48 Vitali, che sono approvate. Passa quindi alla votazione delle proposte 36 e 37 Belisario, che vengono respinte, indi mette ai voti la proposta 52 Lanzillotta (*nuova formulazione*), che risulta approvata. Pone in votazione la proposta 38 Belisario, che viene approvata.

Passando quindi alle proposte relative alle osservazioni, pone in votazione le proposte 49 e 50 Vitali e 55 Baldassarri che sono respinte. Sono poi poste ai voti e approvate le proposte emendative 51 Vitali, 56 Paolo Franco, e 57 e 58 La Loggia. Avverte infine, prima di passare alla votazione sulla proposta di parere, che la stessa è stata integrata da parte del relatore Corsaro con una disposizione relativa al trasporto pubblico locale.

Risultando ultimate le votazioni sulle proposte emendative alla proposta di parere del relatore Corsaro, ritiene che si possa passare alle dichiarazioni di voto.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-Api*) evidenzia che i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, come pure quelli del provvedimento sul federalismo municipale, contraddicono decisamente, nonostante lo sforzo profuso dai relatori nell'elaborare opportune correzioni all'articolo, gli autentici obiettivi della riforma federalista, in quanto di fatto non si raggiunge affatto una condizione di efficienza della spesa delle regioni e non si produce alcuna riduzione della pressione fiscale. Fa notare che i costi standard sono stati individuati in modo non adeguato e si configurano allo stato quale mero moltiplicatore per la determinazione della spesa assegnata alle regioni, delineando in tal modo un meccanismo iniquo tra le diverse regioni del nord e del sud Italia. Evidenzia che dal testo emerge un sistema incongruo e non efficiente, foriero di un ineluttabile aumento della pressione fiscale e tale da incidere negativamente sulla struttura dell'Irpef, che viene eccessivamente gravata da elementi che ne distorcono il carattere di progressività trasformandola in una leva impositiva squilibrata negli effetti rispetto alle diverse regioni del territorio nazionale.

Paventa quindi il rischio che si verifichi un eccessivo aumento della tassazione e soprattutto adombra una possibile grave penalizzazione delle imprese del Mezzogiorno, per le quali si verrà a determinare una sorta di fiscalità di svantaggio anche in considerazione della mancanza di un idoneo assetto perequativo che neutralizzi le discrasie esistenti tra regioni con diversa capacità fiscale. Esprime forti riserve per l'avvenuta delegificazione di materie di carattere tributario e fiscale, in relazione alle quali sono lese le competenze proprie del Parlamento, che ne risulta di fatto esautorato. Per tali motivi conferma i rilievi critici formulati nel corso dell'esame del provvedimento ed esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*Misto-FLI*) sottolinea come a suo avviso i lavori relativi all'esame del provvedimento non abbiano consentito una adeguata riflessione sul testo, bensì un suo peggioramento, anche in relazione ai tempi estremamente ristretti che si sono avuti per valutare le numerose riformulazioni introdotte dai relatori, in ordine alle quali, osserva, è evidentemente maturato un accordo tra i gruppi della maggioranza e del Partito Democratico della Commissione.

Ritiene che con il testo in esame risultino gravemente traditi i veri obiettivi del federalismo fiscale, in quanto, da un lato, non solo non si raggiunge la riduzione della pressione fiscale ma anche, dall'altro, si rischia in prospettiva di far dilagare la spesa pubblica attraverso la sostanziale trasformazione dei costi storici nei costi standard, da cui deriverà la conseguenza di un aumento generalizzato della pressione fiscale. In proposito sottolinea come alcune voci di spesa siano letteralmente esplose negli ultimi anni, come ad esempio quella degli acquisti di beni e servizi, che nel comparto della sanità è aumentata del 50 per cento negli ultimi cinque anni, e quella del trasporto pubblico locale, per la quale gli elevati costi derivanti dalle note inefficienze dei servizi prestati vengono poi ripianati a livello centrale per cui il costo di un biglietto richiede una copertura aumentata di tre o quattro volte a carico dei trasferimenti, vale a dire mediante le tasse pagate dai cittadini.

Evidenzia inoltre che dal provvedimento deriva di fatto un accentramento delle decisioni relative all'ammontare complessivo delle risorse che verranno stabilite per gli enti decentrati di anno in anno con la legge di stabilità, diventando pertanto i costi standard semplicemente un modo per redistribuire un ammontare nazionale di risorse deciso dal Ministro dell'economia.

Nel sottolineare poi il carattere di fatto fortemente regressivo dell'Irpef, come si può peraltro evincere dai dati sull'evasione derivanti dalle statistiche dell'anagrafe tributaria, rileva come, pur considerando l'esenzione dello scaglione con aliquota fino al 23 per cento, l'incremento delle addizionali andrà a gravare in misura preponderante sulla fascia dei redditi medi pagati dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, rientrando nello scaglione tassato con l'aliquota massima del 43 per cento, che ricomprende poche migliaia di soggetti.

Conclude pertanto annunciando il proprio voto contrario sulla proposta di parere, considerato che le norme in esso contenute sembrano volte ad una direzione diametralmente contraria a quella del federalismo fiscale, non comportando alcun vincolo di spesa, provocando un aumento della pressione fiscale, nonché mancando l'obiettivo del decentramento delle funzioni agli enti territoriali e del controllo dei cittadini tra le tasse pagate e i servizi ricevuti.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) prima di esporre i motivi di contrarietà del proprio gruppo alla proposta di parere del relatore Corsaro, ritiene necessaria una riflessione sulla correttezza del procedimento seguito nella seduta odierna che di fatto ha escluso alcune forze politiche

dalle valutazioni che hanno condotto, con le successive integrazioni, alla formulazione della proposta di parere sulla quale la Commissione è chiamata a votare.

Preannunciando quindi il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori evidenzia come, a suo avviso, le scelte operate nel provvedimento si traducano in maggiori tasse e minore solidarietà peggiorando conseguentemente le condizioni del nostro Paese, già strutturalmente divaricato, accentuandone le differenze tra le macroaree territoriali. Tale aspetto, precisa, denota una scarsa attenzione ai cittadini che dovrebbero essere i principali beneficiari del federalismo fiscale che, sulla base dell'attuale formulazione del testo, sembra avvantaggiare solamente gli amministratori. Sottolinea, a tale proposito, come sia mancata nel procedimento di esame presso la Commissione, che reputa approssimativo e superficiale, una preventiva analisi delle condizioni sociali dei cittadini, ricordando che, dalle statistiche sullo stato di salute della popolazione, l'incidenza delle malattie risulta quattro volte più elevata nelle classi economicamente più disagiate rispetto agli strati più abbienti della società. Al riguardo, con riferimento al settore sanitario, ritiene che nel provvedimento l'attenzione sia focalizzata essenzialmente sulle variabili finanziarie, vale a dire sulla quadratura dei conti, piuttosto che finalizzata a definire un sistema in grado di fornire ai cittadini un adeguato livello di prestazioni in relazione alle loro reali condizioni socio-sanitarie.

Rinviano alla propria proposta di parere per una disamina più completa delle criticità rilevate nel testo del provvedimento, esprime profonde perplessità circa l'impianto complessivo dell'assetto finanziario delle regioni, che appare notevolmente squilibrato dal momento che, a suo avviso, solo poche regioni potranno sopravvivere con le risorse loro attribuite, mentre le altre si vedranno costrette ad utilizzare pienamente la loro autonomia di entrata, incrementando di conseguenza la pressione fiscale complessiva del sistema.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (*UdC*) nel richiamare le considerazioni contenute nella proposta di parere contrario presentato assieme ai colleghi D'Alia, Lanzillotta e Baldassarri, riconferma anche per il provvedimento in esame la valutazione negativa già espressa sui precedenti decreti attuativi del federalismo fiscale. Ciò per numerose ragioni, ad iniziare da una di ordine sistematico, in quanto non è dato individuare i soggetti cui viene affidato il compito di ridurre la spesa, anche a causa dell'assenza dei costi standard e della definizione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni. Ciò comporta che il provvedimento venga di fatto a basarsi sui costi storici, cristallizzando in tal modo le inefficienze che gli stessi incorporano. Ancor più negativa è la propria valutazione sulle entrate, che, differenziando i livelli di tassazione tra le diverse aree geografiche – ad esempio con la divaricazione delle aliquote Irap tra le regioni virtuose e quelle in disavanzo – produrrà una fiscalità «di svantaggio», disegnando di fatto un Paese a due velocità. Occorrerebbe pertanto previamente riparametrare i differenziali tra i bilanci regionali,

anche per non farne gravare parte del ripiano a carico di categorie di contribuenti, quali le imprese, che sono esterni al rapporto tra tassazione ed erogazione dei servizi cui dovrebbe mirare il federalismo. Per quanto concerne infine l'Irpef, il peso dell'imposta viene spostato sui redditi medio-alti, aggravando il carico fiscale sui contribuenti più facilmente raggiungibili ed incidendo negativamente sull'auspicata ripresa dei consumi. Per tali ragioni esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ritiene che lo schema di decreto vada valutato positivamente, anche in considerazione degli importanti miglioramenti derivanti dal positivo lavoro svolto dai relatori e dal Governo. A fronte di facili enunciazioni di principio che provengono da più parti, il provvedimento delinea una disciplina concreta ed applicabile in tempi rapidi, sulla quale, rammenta, si sono espresse positivamente le Regioni e la Commissione bilancio del Senato, oltre a risultare verificata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato. Nel favorire l'autonomia fiscale degli enti territoriali, il decreto reca anche un impulso al miglioramento dei conti sanitari, prendendo a riferimento per la costruzione di indicatori di spesa le regioni virtuose, risultando per tali motivi ampiamente condiviso e superando, sulla base delle modifiche introdotte a seguito dell'attività della Commissione, i dubbi inizialmente espressi sul testo. Esprimendo pertanto l'avviso favorevole del proprio gruppo chiede la pubblicazione in allegato al resoconto del testo della propria dichiarazione (*vedi allegato 3*).

Il senatore Walter VITALI (*PD*) esprime particolare apprezzamento per il lavoro svolto dai due relatori e dal ministro Calderoli, che ha condotto ad un notevole miglioramento del testo, nel quale sono recepite molte delle sollecitazioni che sono emerse nel corso della discussione ed in particolare dal proprio gruppo, ad iniziare dall'approvazione della norma di coordinamento finanziario che di fatto riconosce l'incompatibilità dei tagli operati con il decreto-legge n. 78 del 2010 e l'avvio del federalismo fiscale, che sarebbe stato altrimenti irrimediabilmente compromesso. Questo ultimo aspetto, che ha indotto il proprio gruppo a superare molte delle contrarietà sull'impianto iniziale del decreto, rappresenta, a suo avviso, un risultato molto significativo per il processo di attuazione del nuovo assetto del federalismo regionale; tale previsione andrà estesa anche ai comuni attraverso i decreti integrativi e correttivi previsti dalla legge n. 42.

Evidenzia tre distinti aspetti nel provvedimento che meritano valutazioni differenziate il primo dei quali, su cui si concentrano le maggiori criticità, è la mancanza di collegamento tra l'assetto finanziario di regioni e province e la riforma fiscale complessiva più volte annunciata del Governo e mai concretamente attuata. Sotto il profilo dell'assetto fiscale rileva inoltre due grandi problemi ancora aperti: in primo luogo la questione dell'Irpef, la cui struttura è messa seriamente in discussione dalla facoltà attribuita alle regioni di intervenire in modo differenziato sulla base impo-

nibile, attraverso le detrazioni anziché agire unicamente sulle aliquote dell'addizionale regionale; esprime a tale proposito apprezzamento per l'accoglimento della proposta emendativa del proprio gruppo, finalizzata ad estendere l'esenzione della maggiorazione dell'addizionale Irpef a tutti i titolari di reddito e non solo ai lavoratori dipendenti e pensionati. Un secondo problema riguarda l'Irap, che, sebbene ne sia stata più volte annunciata l'abolizione, costituisce nel nuovo assetto uno dei pilastri fondamentali della finanza regionale, paventando il rischio di concorrenza sleale tra territori causato dalla facoltà attribuita alle regioni di manovrarne le aliquote.

Con riferimento alla sanità, segnala le significative correzioni che sono state apportate in merito ad una migliore definizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ritenendo condivisibile la scelta di mantenere, in tale settore, il più possibile la struttura dell'intesa con le regioni.

Un ulteriore aspetto del provvedimento riguarda la struttura finanziaria dei rapporti tra lo Stato e le regioni, sulla quale sono state apportate, a suo avviso, le modifiche più consistenti e significative, ad iniziare con l'allineamento al 2013 delle decorrenze della fiscalizzazione dei trasferimenti attraverso l'addizionale Irpef e l'avvio del sistema di finanziamento e perequazione a regime, assicurando così un sistema più equilibrato, ordinato e garantista, in particolare per il Sud.

Tra le proposte del proprio gruppo che sono state accolte nel testo del provvedimento, segnala quelle relative alla definizione della procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori diversi dalla sanità, per i quali saranno individuate aree omogenee per i servizi offerti e saranno definiti gli indicatori di costo standard, di livello delle prestazioni e di appropriatezza, prevedendo inoltre che fino alla determinazione, con legge, dei Lep, si provvederà ad una ricognizione di quelli esistenti e alla definizione di un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio. Ritiene positivo, inoltre, l'inserimento nel testo del provvedimento della misura della perequazione delle capacità fiscali, per le funzioni non fondamentali, fissata in modo da ridurre le differenze tra i territori in misura non inferiore al 75 per cento.

Per le ragioni sopra esposte annuncia pertanto l'astensione a nome del proprio gruppo.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, nel sottolineare di aver già puntualmente affrontato in sede di esame del provvedimento i temi tecnici, grazie anche alla proficua collaborazione con il relatore Boccia, esprime piena soddisfazione per l'assetto del federalismo regionale contenuto nel testo. Esso non soltanto appare centrale nel sistema di relazioni tra Stato ed enti territoriali, ma assume altresì un peso finanziario assai rilevante rispetto ai precedenti decreti legislativi approvati, ed in particolar modo rispetto al federalismo municipale.

Il decreto in procinto di essere approvato, infatti, realizza l'assunto della riforma federalista dello Stato attraverso la responsabilizzazione dei livelli di governo locali, sottoposti al giudizio dell'elettorato, a cui

si affianca una maggiore capacità di gestione ed un miglior utilizzo della spesa pubblica, nonché un'azione autonoma rispetto al ricorso alla leva fiscale.

Osserva inoltre che i livelli essenziali di assistenza e quelli delle prestazioni possono essere ora garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, promuovendo lo sviluppo del federalismo fiscale coerentemente con quello del territorio, mediante un'offerta omogenea dei servizi a livello territoriale che consente una valutazione effettiva dell'operato delle singole amministrazioni.

Sotto il profilo dei lavori svolti, inoltre, rimarca con apprezzamento lo sforzo compiuto dal Ministro nonché quello del collega Boccia, che ha mostrato un'effettiva volontà di arrivare alla formulazione di un testo condiviso. L'assenza di contrapposizione, sottolinea, ha permesso di apportare rilevanti modifiche al testo originario, consentendo altresì una adeguata valutazione politica.

Per converso, anche dopo aver ascoltato talune dichiarazioni di voto, esprime il proprio rammarico constatando la mancanza di disponibilità di alcune parti politiche nel rendersi partecipi alla scrittura del provvedimento. Tuttavia, il tentativo di trovare *slogan* politici sostenendo che è stata persa l'occasione per diminuire la spesa pubblica, come ad esempio quella sanitaria – osserva – non tiene conto che è comunque necessario garantire la continuità dell'offerta dei servizi, non riconoscendo peraltro che il primo passo da fare, chiaramente affermato nel testo proposto, è innanzitutto quello di arrestare la crescita di tale spesa. Conclude pertanto annunciando il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*), *relatore*, nel sottolineare che nella relazione da lui predisposta (*v. seduta 22 marzo 2011*) sono fornite le risposte empiriche, e non solo teoriche, alle questioni poste da parte di alcuni colleghi dell'opposizione, riconosce che il lavoro svolto in collaborazione con il relatore Corsaro ha permesso di migliorare il testo finale del provvedimento, anche in considerazione della diversità d'impianto rispetto a quello del fisco municipale.

Evidenzia inoltre che il differimento al 2013 del termine a partire dal quale è prevista la possibilità di incrementare l'addizionale all'Irpef, assicura la certezza che fino a quella data non venga incrementata la pressione fiscale. Da ciò – sostiene – può altresì derivare una maggiore credibilità della Commissione nel suo lavoro di completamento del quadro normativo complessivo relativo al federalismo fiscale.

Nel ringraziare il Governo e gli uffici che hanno consentito di svolgere un pregevole lavoro finale sul testo, conclude rimettendosi alla Presidenza per quanto concerne le correzioni formali eventualmente necessarie in considerazione della celerità con la quale è stato approvato il provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ringraziare non solo i relatori ed il Governo, ma anche tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori

della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla votazione della proposta di parere del relatore Corsaro, come risultante dagli emendamenti approvati e dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore Corsaro, risultano precluse le altre tre proposte di parere presentate, rispettivamente, dall'altro relatore Boccia (*v. seduta del 21 marzo 2011*) dai colleghi Galletti, D'Alia, Lanzillotta e Baldassarri (*v. seduta del 22 marzo 2011*) nonché da parte del collega Belisario (*v. seduta del 22 marzo 2011*).

*La seduta termina alle ore 18,05.*

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (Atto n. 317)**

**PROPOSTE EMENDATIVE  
ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. CORSARO  
(v. sedute del 21 e 22 marzo 2011)**

**16.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis (*Fallimento politico*) 1. La procedura di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione si applica anche nel caso di dissesto delle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovvero nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta implica l'incandidabilità dello stesso Presidente e degli Assessori a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso.

2. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione delle misure previste dal comma 1.

3. L'articolo 247 del testo unico n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 247. (*Omissione della deliberazione di dissesto*). 1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente se-

zione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'articolo 244 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

5. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.»

---

## 8.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti:

a) al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

b) al gettito necessario a finanziare integralmente le spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate ai valori di spesa storica e al netto del gettito dei tributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b).

1-bis. All'aliquota base così rideterminata possono aggiungersi le aliquote discrezionali di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale in modo da compensare l'aumento dell'aliquota base e mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) al comma 1, lettera d), premettere la parole «eventuali»;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti: «3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare, tenendo conto dei gettiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), e), il pieno finanziamento in una sola regione:

a) della spesa storica per le spese di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b), c), d), e) e del fabbisogno come definito dall'articolo 21 per le spese relative alla sanità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per il 2013;

b) dei fabbisogni standard delle spese di cui all'articolo 10, comma 1 a cui gradualmente convergere nei successivi quattro anni.

3-bis. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.».

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 42 del 2009 se di applicazione generale;

c) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base, corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

d) eventuali quote del fondo perequativo di cui al comma 7.».

e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole «e dei costi standard ove stabiliti» e sostituire la parola «costi» con la seguente «fabbisogni»;

f) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole «dei tributi ad esse dedicati» con le seguenti «dei proventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e)»;

g) al comma 7, lettera a), sostituire le parole «dell'addizionale regionale all'IRPEF» con le seguenti: «della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)»;

h) al comma 7, lettera b), sostituire le parole «dell'addizionale regionale all'IRPEF» con le seguenti: «della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)»;

i) al comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato con riferimento alla quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in modo da ridurre le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante in misura pari al 75 per cento».

---

## 18.

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».*

*Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario».*

---

## 17.

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «con l'obiettivo di mantenere» con la seguente: «mantenendo».*

---

**19.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2-bis, premettere il seguente:*

**«Art. 2.1**

*(Attribuzione di quote delle accise sui tabacchi in favore delle Regioni a statuto ordinario)*

1. A decorrere dall'anno 2013, con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni è riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario una quota di compartecipazione sulle accise sui tabacchi.

2. La misura di tale compartecipazione, comunque non inferiore al cinquanta per cento, è individuata in modo tale da assicurare alle regioni a statuto ordinario, unitamente all'addizionale rideterminata ai sensi dell'art. 2, entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3.»

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF e delle accise sui tabacchi come rideterminate secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2 e dell'art. 2.1;».*

**20.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 2, sostituire le parole «alla normativa vigente» con le seguenti: «al D.Lgs. n. 56 del 2000 e successive modificazioni».*

**21.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole «di natura non regolamentare».*

**39.**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

*Alla condizione del parere Corsaro, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e disposizioni sulla base di imponibile IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e all'Anas S.p.A., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 14 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per le leggi incentivanti ovvero sono destinatari di trasferimenti a fondo perduto di cui al comma 1 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano de-

ducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 200 unità di personale dipendente assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1. I risparmi di spesa eccedenti l'onere di cui al presente comma, concorrono alla definizione dei saldi finanziari per l'anno 2012 e alla riduzione del deficit».

*Conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP in caso di maggiorazione dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 5, comma 1. La riduzione o azzeramento dell'aliquota IRAP, anche in caso di maggiorazione dell'addizionale, è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di copertura:

- a) riduzione delle spese correnti per consumi intermedi;
- b) trasformazione degli incentivi di competenza delle regioni a statuto ordinario erogati come contributi a fondo perduto in crediti di imposta. La trasformazione può essere prevista anche per la quota di contributi cofinanziati con fondi dell'Unione europea o con fondi statali».

---

### 3.

ENZO BIANCO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:

- a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;
- b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse.».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «dagli interventi» con le seguenti: «dalle riduzioni».*

---

**53.**

COMPAGNA

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4 sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«3. Resta ferma la facoltà di ridurre l'IRAP di cui al comma 1 del presente articolo anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari».

---

**54.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, D'ALIA, BALDASSARRI

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. La facoltà di ridurre l'IRAP prevista comma 1 del presente articolo può essere esercitata dall'anno successivo a quello di conclusione dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari».

---

**22.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b), sostituire le parole «per l'anno», con le seguenti: «a decorrere dall'anno»;

b) *sopprimere la lettera c);*

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «In ogni caso, il prelievo fiscale di competenza regionale su ciascuno scaglione di reddito di cui al all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non può complessivamente superare il 2 per cento.».

---

**4.**

BARBOLINI, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire al comma 2 sostituire le parole «titolari di redditi complessivi» con la seguente: «redditi».*

---

**5.**

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5 sopprimere i commi da 3 a 7.*

---

**23.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di adottare specifiche misure a sostegno delle famiglie, le Regioni, possono disporre, con propria legge, l'introduzione di autonome detrazioni, modulate in conformità alle detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR, per tenere conto della presenza di carichi familiari, da utilizzare, ove sussista capienza, in riduzione dell'ammontare dell'addizionale di cui al presente articolo.».

---

**40.**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».*

*Conseguentemente al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IR-*

PEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».

---

#### **40. (Nuova formulazione)**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».*

---

#### **41.**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, ai comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «La sospensione non opera nel caso in cui le Regioni riducano le spese correnti e le spese per l'acquisto di beni e servizi, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5».*

---

#### **10.**

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1, sopprimere le parole: «l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili» e le parole: «agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Sistema finanziario delle città metropolitane)*

1. In attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Alle città metropolitane spettano altresì le risorse che consentono di finanziare integralmente le funzioni loro conferite dai comuni che ne fanno parte e dalla Regione. Alla prima attribuzione di tali risorse si provvede con norme contenute nelle proposte di istituzione e negli statuti definitivi di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per il finanziamento delle specifiche funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilite dalla lettera *f*) del comma 6 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono loro attribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

*a)* una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, ulteriore rispetto a quella attribuita ai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-*bis*;

*b)* una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana, ulteriore rispetto a quella attribuita alle province in base all'articolo 14 del presente decreto legislativo;

*c)* una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti prodotto sul suo territorio.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

*a)* l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

*b)* l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-*bis*, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;

*c)* il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti

valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri degli aeromobili;

e) una compartecipazione al gettito delle tariffe dei servizi pubblici locali che si riferiscono al loro territorio.».

---

## 24.

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1-bis sostituire le parole: «numero 3» con le seguenti: «numero 1».*

---

## 25.

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le regioni a statuto ordinario possono, con legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, modulare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni.».

---

**2.**

STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;*

*b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;*

*c) al comma 1, lettera d), dopo le parole «su richiesta dell'agente della riscossione» sono inserite le parole «o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;*

*d) al comma 1, lettera e), dopo le parole «l'agente della riscossione» sono inserite le parole «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;*

*e) al comma 1, lettera e) le parole «previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;*

*f) al comma 1, lettera f), dopo le parole «all'agente della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;*

*g) al comma 1, lettera g), dopo le parole «alle somme affidate agli agenti della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e dopo le parole «dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;*

*h) al comma 3, dopo le parole «L'agente della riscossione» sono inserite le parole «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;*

*i) dopo il comma 1 è inserito il seguente*

*«1-bis. Sempre in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al precedente comma, le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate di spettanza degli enti locali.».*

---

**6.**

D'UBALDO, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, al terzo periodo, sostituire la parola «sentita» con le seguenti «d'intesa con» e dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.».*

---

**7.**

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della dotazione finanziaria del fondo perequativo nel primo anno del suo funzionamento, la spesa storica di riferimento è fissata ai valori dell'anno 2010. In base a quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 3, del presente decreto, se il volume di risorse necessarie ad approvvigionare il fondo perequativo diverge da quanto effettivamente finanziabile in base ai vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita europeo, il Governo, sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui all'articolo 26, comma 4, propone in sede di presentazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata, un piano di progressiva convergenza fra risorse necessarie e risorse disponibili.».*

*Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, il Governo, previa verifica in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui al comma 3-bis del presente articolo, propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, gli interventi necessari al fine di assicurare, dall'anno 2012, alle regioni, alle province e ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno la revisione delle riduzioni dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 6 del presente decreto resta sospesa sino alla data di entrata in vigore degli interventi di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando che ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle re-

gioni a statuto ordinario si fa riferimento ai valori dei medesimi in essere nell'esercizio finanziario 2010.

3-bis. Ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 24-septies del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.».

---

#### 7. (Nuova formulazione)

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 26, sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:*

«3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle

risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente decreto, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.».

---

**9.**

SORO, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera c), dopo le parole «ridurre le differenze» inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 75 per cento.».*

---

**26.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «; tiene conto altresì delle caratteristiche territoriali, con particolare riguardo alla presenza di zone montane, oltre che delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive.».*

---

**45.**

VITALI

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso sostituire il Capo II con il seguente: «Autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane.».*

---

**27.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa della loro soppressione,».*

---

**27. (Nuova formulazione)**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa della loro soppressione o razionalizzazione,».*

---

**28.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 13, sopprimere il comma 5-bis.*

---

**46.**

VITALI

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 14, sopprimere il comma 6.*

---

**29.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 1-bis.*

---

**30.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 17, al comma 3, sostituire le parole: «Previo accordo sancito», con le seguenti: «Previa intesa sancita».*

---

**47.**

VITALI

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19, dopo la parola «province» inserire le seguenti: «e delle città metropolitane» ovunque ricorra.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane».*

---

**31.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ciascuna regione, nell'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2, lettera q), n. 2, della legge n. 42 del 2009, può deliberare l'attribuzione alla città metropolitana del gettito dell'imposta sulle emissioni sonore degli aereomobili».*

---

**11.**

NANNICINI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO,

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «standard» con le seguenti «finanziabile (FSNF)»;

c) al comma 2, sostituire le parole «fabbisogno nazionale standard» con le seguenti «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole «fabbisogno standard nazionale « con le seguenti: «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».*

---

**32.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, sostituire la parola «annualmente, per il triennio successivo», con le seguenti: «a cadenza triennale».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola «annualmente» con le seguenti: «a cadenza triennale».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 11, sostituire le parole: «nell'anno», con le seguenti: «negli anni».*

---

**42.**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali».*

*Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole «dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni benchmark» aggiungere le altre «come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT».*

---

**43.**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali».*

*Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole «dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni benchmark» ag-*

giungere le altre «come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT, dei servizi e delle prestazioni erogate come singolarmente individuati nel Nuovo sistema informativo sanitario, per ciascuno dei macrolivelli di cui al comma 3, registrato dalle regioni *benchmark*».

## 12.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali e nazionali»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi standard.»;

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009.»;

d) *al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012.»;

e) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indicazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica.»;

*f) al comma 7, dopo le parole «relativi al» inserire le seguenti: «triennio terminante con il» ovunque ricorrano;*

*g) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4»;*

*h) sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1.»;

*i) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FNSF e fabbisogno sanitario nazionale standard, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura»;*

*l) al comma 11, sostituire le parole «nell'anno» con le seguenti: «nel triennio».*

---

### 33.

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 3 possono essere soggetti a revisione, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009.».

---

**33. (Nuova formulazione)**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 23, al comma 1 premettere le seguenti parole «In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009».*

---

**34.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo, sostituire la parola «tre» con la seguente: «cinque»;*
- b) al medesimo periodo, sostituire la parola «cinque» con la seguente: «otto» ovunque ricorra.*

*Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «dei risultati relativi», aggiungere le seguenti: «del triennio terminante con l'».*

---

**35.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole «media pro-capite pesata» con le seguenti: «media pro-capite aritmetica».*

---

**44.**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Il Servizio nazionale sanitario concorre alla spesa farmaceutica esclusivamente per i farmaci prescritti per posologia degli stessi secondo la quantità e il periodo ritenuto adeguato dal medico. I costi e i fabbisogni standard regionali riferiti alla spesa farmaceutica sono determinati, a partire dal 2015, tenendo conto di quanto previsto al presente comma».*

---

**13.**

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO,

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10.».

---

**14.**

MISIANI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale.».

---

**1.**

THALER

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nei casi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle province autonome di Trento e Bolzano, queste, ai sensi dell'articolo 73 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, possono liberamente modificare aliquote e prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito d'imposta, con il solo limite del rispetto delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

2-ter. In relazione alla competenza in materia di tributi locali prevista dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le province autonome possono disciplinare le modalità di applicazione dei tributi medesimi, ivi comprese quelle relative alla riscossione e all'accertamento. Salvo che le province non li disciplinino autonomamente, non tro-

vano applicazione i tributi locali istituiti dallo Stato nelle materie statutariamente demandate alla competenza regionale o provinciale.

*2-quater.* Fatta salva l'invarianza del gettito spettante all'erario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle imposte dirette da esse compartecipate, possono disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Possono inoltre disporre detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi ed altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale o provinciale.».

---

## 15.

CAUSI

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È estesa agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.».

---

## 15. (Nuova formulazione)

CAUSI

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.».

---

**48.**

VITALI

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, dopo la parola «province» inserire le seguenti: «e delle città metropolitane» ovunque ricorra.*

---

**36.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. L'esercizio dell'autonomia impositiva da parte delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, in attuazione del presente decreto, è subordinata alla riduzione del livello della pressione fiscale complessiva a carico del contribuente, ove sancita dall'indicatore sulla pressione fiscale, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, e recepita nella Decisione di finanza pubblica, di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

*1-ter. È fatta comunque salva la possibilità per le Regioni a statuto ordinario e per le Province di ridurre la pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti di riferimento.».*

*b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre altresì alla definizione del limite di pressione fiscale annuale per ciascuna Regione a statuto ordinario.*

*2-ter. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rilevi scostamenti per eccesso al limite di cui al comma 2-bis del presente articolo predisporre le immediate azioni correttive da intraprendere.».*

---

**52.**

LANZILLOTTA, D'ALIA, GALLETTI, BALDASSARRI

*All'articolo 24-quinquies, comma 2, sostituire le parole «Ministro dell'interno» con le seguenti «La Conferenza è presieduta dal Presidente*

della Conferenza Unificata; ne fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze,».

*Conseguentemente all'articolo 24-sexies, comma 1, sopprimere le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con».*

---

## **52. (Nuova formulazione)**

LANZILLOTTA, D'ALIA, GALLETTI, BALDASSARRI

*All'articolo 24-quinquies, comma 2, sostituire le parole «La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì» con le seguenti «La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze,».*

*Conseguentemente all'articolo 24-sexies, comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze,» con le seguenti «Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato,».*

---

## **37.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-sexies, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «articolo 17, comma 1, lett. a) e b)», aggiungere le seguenti: «della legge n. 42 del 2009».*

---

## **38.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-septies, al comma 1, dopo il punto 5), inserire il seguente:*

*«5-bis) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti».*

---

**49.**

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«Valuti il Governo la necessità di adottare uno o più decreti legislativi che intervengano sugli attuali meccanismi di finanziamento delle spese ordinarie in conto capitale e dei connessi trasferimenti dallo Stato alle regioni e dalle regioni agli enti locali, i quali non sono stati riformati nei decreti legislativi finora adottati e che devono altresì trovare coerenza con i nuovi meccanismi degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».

---

**50.**

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«Valuti il Governo, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42/2009, di considerare in sede di predisposizione dei successivi decreti legislativi l'esigenza di tener conto delle specifiche realtà territoriali con riferimento al deficit infrastrutturale, anche al fine di tener conto della necessità di assicurare, nella fase transitoria di attuazione del federalismo fiscale, la predisposizione di interventi finalizzati al recupero delle carenze infrastrutturali presenti in ciascun territorio, ivi comprese quelle relative al trasporto pubblico locale, così come testualmente disposto dall'articolo 22, comma 2, primo periodo, della legge n. 42 del 2009».

---

**51.**

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«Valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

---

**55.**

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«In riferimento all'articolo 5, premesso che la maggiore autonomia di entrata delle regioni deve essere correlata con un contemporaneo intervento sul lato della spesa,

che sussiste il forte rischio che le regioni utilizzino l'addizionale regionale all'IRPEF per coprire spese di parte corrente, ovvero utilizzino esclusivamente la leva tributaria per ripianare i deficit di bilancio,

occorre specificare che gli interventi di riduzione dell'addizionale possono essere effettuati esclusivamente con la contestuale copertura operata, per una quota del 50 per cento dell'onere, con la riduzione delle spese correnti e con aumento delle tasse, per la restante quota del 50 per cento.».

---

**56.**

Paolo FRANCO, LA LOGGIA

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«Individui il Governo forme e modalità più idonee affinché si tenga conto di assegnare ai comuni montani e ai comuni delle isole minori misure di fiscalità di vantaggio.».

---

**57.**

LA LOGGIA

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«Valuti il Governo, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, l'opportunità di prevedere, anche a titolo di parziale ristoro degli oneri derivanti dai danni ambientali, che misure fiscali compensative, anche attraverso compartecipazioni alle accise, siano devolute alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle quali è esercitata attività di coltivazione o raffinazione di idrocarburi o gas naturale, calcolando la quota spettante a ciascuna regione in proporzione al loro peso demografico.».

---

**58.**

LA LOGGIA

*Aggiungere la seguente osservazione:*

«Valuti il Governo, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che per la definizione e l'erogazione dei servizi che sulla base dello schema di decreto sono attribuiti alla competenza delle regioni e delle province, nonché per la determinazione dei costi dei fabbisogni standard del settore sanitario e per una migliore qualità nell'impiego delle relative risorse, venga tenuto conto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga.».

---

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (Atto n. 317)**

**RIFORMULAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL RELATORE ON.  
CORSARO ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

*All'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) allo 0,5 per cento per l'anno 2013;
- b) all'1,1 per cento per l'anno 2014;
- c) al 2,1 per cento a decorrere dall'anno 2015.

1-bis. Fino al 2013, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono superiori allo 0,9 per cento, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino allo 0,9 per cento.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8.».

*All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di tra-

sporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'ac-cisa sulla benzina. E' contestualmente rideterminata l'addizionale regio-nale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito cor-rispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa».

*All'articolo 7-ter, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3».*

*All'articolo 9, comma 6, sostituire le parole «della Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti «alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome presso il Centro interregionale Studi e Documenta-zione (CINSEDO) delle Regioni».*

*All'articolo 14, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elet-trica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto legisla-tivo.».

*All'articolo 16, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in rela-zione ai quali la predetta imposta può essere istituita.».

*Modificare la rubrica del Capo III, con la seguente:*

«CAPO III – PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINA-RIO».

*All'articolo 19 aggiungere il seguente comma:*

«2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimen-tati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.».

*All'articolo 19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:*

«3-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo della città metropolitana, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

3-ter. Con la legge di stabilità può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

3-quater. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.».

*All'articolo 19-bis, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

*All'articolo 21, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.».

*All'articolo 22, sostituire il comma 6, lettera d) con la seguente:*

«d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriori rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica».

*All'articolo 24-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Co-

stituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.».

*All'articolo 24-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. A decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.».

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di garantire un'integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di elegibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2».

*Sostituire l'osservazione*

«valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché sia previsto e applicato un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali.»

*con la seguente:*

«valuti il Governo l'opportunità di prevedere e applicare un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali, a tal fine stabilendo che al finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e al finanziamento delle spese diverse da quelle per i livelli essenziali concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.»

*Aggiungere le seguenti osservazioni*

- valuti il Governo le modalità tramite le quali tenere conto anche della dimensione demografica delle singole Regioni;
- valuti il Governo le modalità più idonee per assicurare la pubblicità relativa alle delibere adottate dalle Province che modificano l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e per evitare l'aggravio di adempimenti a carico delle imprese assicuratrici;
- valuti il Governo, nel rispetto dell'autonomia regionale, le modalità per prevedere, eventualmente nell'ambito del presente decreto legislativo, una maggior manovrabilità dell'IRAP da parte delle Regioni, anche se sottoposte a Piano di rientro, e comunque per promuovere adeguate forme di monitoraggio e consultazione fra le Regioni per evitare forme di concorrenza fiscale sleale;
- valuti il Governo le modalità tramite le quali dare completa attuazione all'accordo 16 dicembre 2010.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317)**

**DICHIARAZIONE DI VOTO DEL SEN. PAOLO FRANCO**

Il decreto legislativo sul federalismo regionale è un provvedimento importantissimo perché individua la dimensione finanziaria delle autonomie regionali, definisce il percorso relativo al fabbisogno sanitario e la determinazione del costo, altrettanto risolve le funzioni in materia di autonomia finanziaria delle Province.

Confortano le parole del Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, che ha apprezzato l'accordo raggiunto col Governo: 425 milioni di euro aggiuntivi a coprire i tagli per il trasporto pubblico locale; la fiscalizzazione dal 2012 del TPL; la revisione dei tagli contenuti nella manovra prima e nella Finanziaria poi, per le Regioni che rispettano il patto di stabilità a partire dal 2012. Ma anche manovrabilità delle addizionali IRPEF, che scatta non nel 2011 ma dal 2013, e meccanismo di garanzia della copertura a fronte di minori gettiti, tra gli elementi salienti dell'accordo con il governo.

Conforta il parere favorevole delle Commissioni Bilancio dove l'astensione del Partito Democratico assume un valore di particolare rilievo.

Confortano le indicazioni rappresentate dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica stilata.

Il decreto risponde correttamente al dettato della legge delega. Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario; Autonomia delle entrate delle Province e delle Città metropolitane; Perequazione; Costi e fabbisogno *standard* nel settore sanitario ed infine norme finali ed abrogazioni sono le articolazioni, i cinque capi, in cui si articola muovendosi sulla via della soppressione dei trasferimenti statali. A ciò si affianca la definizione dei fabbisogni che devono essere ovunque garantiti per la resa dei servizi primari di utilità sociale (sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico), la individuazione del costo *standard* necessario per lo svolgimento dei servizi e la dotazione agli enti territoriali della capacità fiscale necessaria per finanziare l'offerta dei servizi, svolta per il tramite della fiscalizzazione dei trasferimenti sin qui erogati dallo Stato. Importanti anche le modalità delle forme perequative atte a garantire l'idonea capacità di

spesa anche per i territori che non riescono a disporre in proprio delle risorse necessarie ad offrire i principali servizi.

Con questa estrema sintesi, ma necessaria per apprezzare l'archetipo del decreto, ritengo anche molto apprezzabili gli sforzi dei relatori e del Ministro Calderoli per migliorare e rendere assolutamente efficace il testo legislativo. Infatti nessuno avrebbe apprezzato un «libro dei sogni», e soprattutto sarebbe stato come costruire un edificio sulle sabbie mobili. Così non è.

In questo senso correttamente la relazione dell'on. Corsaro ripercorre le opportune innovazioni proposte al voto odierno della Commissione:

1) La rideterminazione dell'aliquota di base dell'addizionale IRPEF è stata implementata con la disposizione per cui il DPCM che stabilisce la misura dell'aliquota sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e debba garantire il gettito dell'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2) Nella compartecipazione IVA si è stabilito che nella attribuzione del gettito si tenga conto anche dei beni e servizi non di mercato.

3) Sulla soppressione dei trasferimenti di parte corrente dallo Stato alle Regioni si è accolta la modifica che dispone che il DPCM che individua i trasferimenti statali da sopprimere riceva il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

4) Nella la soppressione dei trasferimenti dalle Regioni ai Comuni si è inserita la norma per cui nel Fondo sperimentale di riequilibrio regionale confluisca un gettito non superiore al 30 per cento derivante dalla compartecipazione ai tributi regionali, addizionale regionale all'IRPEF, o da altri tributi.

5) Sulla determinazione dei livelli essenziali di prestazione sono state inserite importanti innovazioni:

– un percorso per definire i livelli essenziali di prestazione prendendo a riferimento macro-aree di intervento (intese per aree di competenza dei servizi su cui definire i livelli, e non invece come aree territoriali);

– che nella fase transitoria di individuazione di tali livelli durante la sessione di bilancio si individuino norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio.

6) la proposta di allineare al 2013 la messa a regime del nuova fiscalità regionale.

7) La disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane, che ovviamente avrà effetto a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi.

8) Sul fabbisogno *standard* si è inserita una norma che, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, definisce il fabbisogno sanitario *standard* come l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli es-

senziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e la loro determinazione su previsione triennale.

9) la norma concernente interventi straordinari in materia di sanità al fine di rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni.

10) Province:

L'imposta delle assicurazioni sulla responsabilità civile, la facoltà per le province, di variare l'aliquota base del 12,5 con un margine differenziale di 3,5 punti percentuali invece di 2,5 com'era previsto nel testo iniziale e l'anticipazione della manovra al 2011.

Inoltre si interviene su un riordino dell'imposta provinciale di trascrizione al fine di individuare fiscalmente il vero utilizzatore del veicolo e uniformare l'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento.

Al posto dell'istituzione di una compartecipazione all'accisa sulla benzina è reintrodotta una compartecipazione al gettito IRPEF in modo da assicurare le entrate corrispondenti ai trasferimenti statali di parte corrente e dell'addizionale provinciale sull'energia soppressa.

Si è istituita l'imposta di scopo anche per le Province.

11) Sono state ampiamente recepite le proposte di modifica approvate all'unanimità dalla Conferenza Stato e Regioni come anche la norma che rivede i tagli dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

In sostanza il decreto, nella proposta del relatore Corsaro, diviene equilibrato, completo, omogeneo, condiviso superando i dubbi che erano emersi durante le audizioni e la discussione generale, tanto da meritare «sul campo» il voto convinto e favorevole della Lega Nord.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

**CAPO I**

**AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI  
A STATUTO ORDINARIO**

**Art. 1.**

*(Oggetto)*

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 2.

*(Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle regioni  
a statuto ordinario)*

1. A decorrere dall'anno 2013 l'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nel comma 1, dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2-bis.

*(Fabbisogno sanitario)*

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della coper-

tura del fabbisogno sanitario *standard* regionale. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

### Art. 3.

#### *(Compartecipazione regionale all'IVA)*

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 5, primo periodo al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. Per i beni e i servizi non di mercato, i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA vengono corretti per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti equiparati, ai fini IVA, a consumatori finali, quali le pubbliche amministrazioni e le altre istituzioni di tipo sociale. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove già costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.

## Art. 4.

*(Riduzione dell'IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 1, è superiore allo 0,5 per cento.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

## Art. 5.

*(Addizionale regionale all'IRPEF)*

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) allo 0,5 per cento per l'anno 2013;
- b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;
- c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

*1-bis.* Fino al 2013, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono superiori allo 0,9 per cento salva la facoltà delle medesime Regioni di deliberare la loro riduzione fino allo 0,9 per cento.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8.

3. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

4. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

5. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

6. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 2, ultimo periodo.

7. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 4 e 5 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, comma 83, lettera b) e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per mancato rispetto del piano stesso.

8. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

9. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

## Art. 6.

*(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato  
alle regioni a statuto ordinario)*

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 4, 5, 7 e 8, comma 2, del presente decreto in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

*2-bis.* In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *i*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

## Art. 7.

*(Ulteriori tributi regionali)*

1. Ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponi-

bile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli da 1 a 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1- *bis*. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale come tributo proprio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero 3, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

3. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, spettano altresì alle Regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 7-*bis*.

##### *(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale)*

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, è assicurato il riversamento diretto alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) della citata legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. E' altresì attribuita alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate.

3. Qualora vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle Regioni una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 7-ter.

*(Gestione dei tributi regionali)*

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni.

4-bis. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le Regioni di definire, di concerto con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

6. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla Regione e dagli Enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con l'Agenzia delle entrate.

#### Articolo 7-*quater*.

##### *(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali)*

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

#### Art. 8.

##### *(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF)*

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e*), della citata legge n. 42 del 2009 aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla

addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.

#### Art. 9.

##### *(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio)*

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni *standard* nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'art. 10, comma 1 ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni *standard* nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con appo-

sito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome presso il Centro interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.A. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li trasmette alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato alla Decisione di finanza pubblica ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi *standard* e obiettivi di servizio.

## Art. 10.

*(Classificazione delle spese regionali)*

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

- a) sanità;
- b) assistenza;
- c) istruzione;
- d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
- e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.

## Art. 11.

*(Fase a regime e fondo perequativo)*

1. A decorrere dal 2013 in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi *standard*, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'IVA di cui all'art. 3;
- b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;
- c) l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
- e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla Regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;
- b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1. lettera b) n. 3) della citata legge n. 42 del 2009;
- c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.

5. È istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente decreto. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi *standard* ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi *standard*. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario *standard* come definito ai sensi dell'articolo 21.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'art. 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché del gettito di cui all'articolo 7-bis. È inoltre garantita la copertura del differenziale certifi-

cato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 7-bis, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

## CAPO II

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE E  
DELLE CITTÀ METROPOLITANE

## Art. 12.

*(Oggetto)*

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

## Art. 13.

*(Tributi propri connessi al trasporto su gomma)*

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico dell'ente.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate definisce con proprio provvedimento un nuovo modello di dichiarazione dei redditi per le compagnie assicuratrici in cui viene prevista l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle Province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le dispo-

sizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

*5-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

*5-ter.* Con il disegno di legge di stabilità il Governo promuove il riordino dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in conformità alle seguenti norme generali:

- a)* individuazione del presupposto dell'imposta nella immatricolazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;
- b)* individuazione del soggetto passivo nel intestatario del bene mobile;
- c)* delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
- d)* determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
- e)* coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
- f)* destinazione del gettito alla Provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.

*5-quater.* Salvo quanto previsto dal comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle Province l'imposta provinciale di trascrizione con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione viene effettuata dall'ACI senza oneri per le Province.

## Art. 14.

*(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province  
e compartecipazione provinciale all'IRPEF)*

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.

2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle Province delle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.

4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. Alle Province è garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.

## Art. 15.

*(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario  
alle Province e compartecipazione provinciale  
alla tassa automobilistica regionale)*

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresses, le Regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed è alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalità stabilite dal medesimo comma.

5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le Province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile.

## Art. 16.

*(Ulteriori tributi provinciali)*

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

## Art. 17.

*(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale)*

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

## Art. 18.

*(Classificazione delle spese provinciali)*

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard* si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.

## CAPO III

PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE  
N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METRO-  
POLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

## Art. 19.

*(Fondo perequativo per le Province e per le città metropolitane)*

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è alimentato, per le Province e per le città metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 14 del presente decreto non devoluto alle Province e alle città metropolitane competenti per territorio. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.

## Art. 19-bis.

*(Sistema finanziario delle città metropolitane)*

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2;

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;

d) l'imposta provinciale di trascrizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;

e) i tributi di cui all'articolo 16.

*2-bis.* Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla Provincia;

b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

e) le altre funzioni delle città metropolitane.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;

b) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, ove non soppressa dalla regione ai sensi dell'articolo 7 e ove la regione medesima ne abbia deliberata l'attribuzione del gettito alla città metropolitana.

*3-bis.* Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo della città metropolitana, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

*3-ter.* Con la legge di stabilità può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

*3-quater.* In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

*4-bis.* Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## CAPO IV

COSTI E FABBISOGNI *STANDARD* NEL SETTORE SANITARIO

## Art. 20.

*(Oggetto)*

1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi *standard* e dei fabbisogni *standard* per le Regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.

1-*bis*. Il fabbisogno sanitario *standard*, determinato ai sensi dell'articolo 21, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

2. I costi e i fabbisogni sanitari *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

## Art. 21.

*(Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard)*

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della citata legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale *standard* corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2010, n. 191, attuativo dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'articolo 11, comma 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Art. 22.

*(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali)*

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali.

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;

c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.

4. Il fabbisogno sanitario *standard* delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 al 10.

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del

Consiglio, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle Regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica.

6. I costi *standard* sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo *standard* è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:

a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;

b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;

c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriori rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario *standard* regionale è dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

9. Il fabbisogno *standard* regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario *standard* nazionale definito ai sensi dell'articolo 21.

9-bis. La quota percentuale assicurata alla migliore Regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.

10. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al comma 1.

11. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5 del presente articolo, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

12. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

13. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

#### Art. 22-bis.

##### *(Interventi strutturali straordinari in materia di sanità)*

1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarietà con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### Art. 23.

##### *(Revisione a regime dei fabbisogni standard)*

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*), della legge n. 42 del 2009, a decorrere dal 2013, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 22 possono essere rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 comunque nel rispetto del livello di fabbisogno *standard* nazionale come definito all'articolo 21.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata n. 42 del 2009.

Art. 24.

*(Disposizioni relative alla prima applicazione)*

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10.

Art. 24-bis.

*(Disposizioni particolari per Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione.

*2-bis.* E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni *standard*, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

## Art. 24-ter.

*(Misure in materia di finanza pubblica)*

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

3-bis. A decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

## CAPO V

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA  
FINANZA PUBBLICA

## Art. 24-quater.

*(Oggetto)*

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, Regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

## Art. 24-quinquies.

*(Composizione)*

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei Presidenti o Assessori di Regione, quattro Sindaci e due Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

Art. 24-*sexies*.

(*Modalità di funzionamento*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata, convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 24-*septies*, comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità

delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 24-*septies*, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 24-*septies*.

(Funzioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 lettera e) della legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1. l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;

2. assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3. assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4. verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5. verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio;

5-bis) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c), numero 5, del presente articolo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.

#### Art. 24-octies.

##### (Supporto tecnico)

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa.

La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.

4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza Unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 24-*septies*, comma 1, lettera c), numero 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## CAPO V

### NORME FINALI ED ABROGAZIONI

#### Art. 25.

*(Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q),  
della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

#### Art. 26.

*(Disposizioni finali di coordinamento)*

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza

permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 4, comma 4, e 5, comma 8.

3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente decreto, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.

## Art. 26-bis.

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.

## Art. 27.

*(Disposizione finanziaria)*

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere e applicare un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali, a tal fine stabilendo che al finanziamento

delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e al finanziamento delle spese diverse da quelle per i livelli essenziali concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) valuti il Governo le modalità affinché nella riforma complessiva del sistema fiscale siano previste misure organiche relative all'imposizione legata all'ambiente e all'impatto su di esso delle attività soggette a imposizione;

c) valuti il Governo, al fine di favorire la riduzione complessiva delle spese regionali, l'opportunità di prevedere, all'interno dello schema di decreto legislativo concernente le misure premiali e sanzionatorie per gli enti territoriali, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, disposizioni premiali in materia di spesa sanitaria e, in particolare, concernenti incentivi per le Regioni a statuto ordinario che istituiscano centrali uniche per l'acquisto di beni e servizi;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire disposizioni concernenti forme di verifica e monitoraggio dei prezzi di riferimento per le prestazioni ed i beni del settore sanitario, in ambito regionale, valorizzando la responsabilizzazione delle amministrazioni;

e) individui il Governo forme e modalità più idonee per l'introduzione di disposizioni di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme relative alla compilazione del quadro VT con riferimento alla dichiarazione IVA;

f) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che nella revisione di cui all'articolo 23 si tenga conto di indicatori epidemiologici territoriali;

g) valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

h) individui il Governo forme e modalità più idonee affinché si tenga conto di assegnare ai comuni montani e ai comuni delle isole minori misure di fiscalità di vantaggio;

i) valuti il Governo, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, l'opportunità di prevedere, anche a titolo di parziale ristoro degli oneri derivanti dai danni ambientali, che misure fiscali compensative, anche attraverso compartecipazioni alle accise, siano devolute alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle quali è esercitata attività di coltivazione o raffinazione di idrocarburi o gas naturale, calcolando la quota spettante a ciascuna regione in proporzione al loro peso demografico;

j) valuti il Governo, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che per la definizione e l'erogazione dei servizi che sulla base dello schema di decreto sono attribuiti alla competenza delle regioni e delle province, nonché per la determinazione dei costi dei fabbisogni *standard* del settore sanitario e per una migliore qualità nell'impiego delle relative risorse, venga tenuto conto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga;

k) valuti il Governo le modalità tramite le quali tenere conto anche della dimensione demografica delle singole Regioni;

l) valuti il Governo le modalità più idonee per assicurare la pubblicità relativa alle delibere adottate dalle Province che modificano l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e per evitare l'aggravio di adempimenti a carico delle imprese assicuratrici;

m) valuti il Governo, nel rispetto dell'autonomia regionale, le modalità per prevedere, eventualmente nell'ambito del presente decreto legislativo, una maggior manovrabilità dell'IRAP da parte delle Regioni, anche se sottoposte a Piano di rientro, e comunque per promuovere adeguate forme di monitoraggio e consultazione fra le Regioni per evitare forme di concorrenza fiscale sleale;

n) valuti il Governo le modalità tramite le quali dare completa attuazione all'accordo tra Governo e regioni del 16 dicembre 2010;

o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il Servizio nazionale sanitario concorra alla spesa farmaceutica esclusivamente per i farmaci prescritti per posologia degli stessi secondo la quantità e il periodo ritenuto adeguato dal medico e che i costi e i fabbisogni *standard* regionali riferiti alla spesa farmaceutica siano così determinati, a partire dal 2015;

p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le regioni a statuto ordinario possano, con legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, modulare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

q) valuti il Governo, al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, la possibilità di attribuire ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

Giovedì 24 marzo 2011

**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**LICASTRO SCARDINO**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e della direttiva 2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica (n. 335): osservazioni favorevoli con rilievi.**







